DISSERTAZIONE

DELLA

LINGUA FORENSE
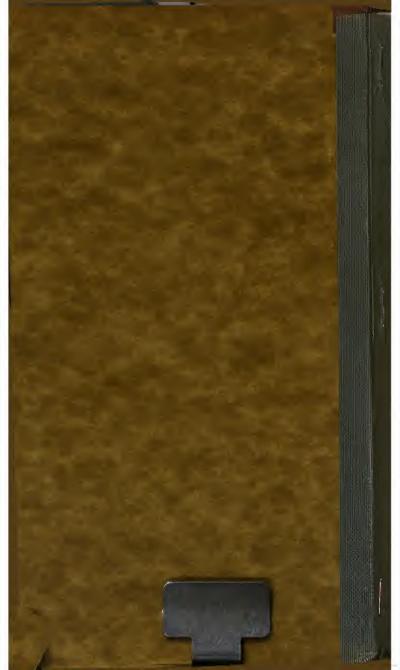
DELLA

LINGUA FORENSE

DISSERTAZIONE

DI

FERDINANDO ARRIVABENE

BERGAMO
DALLA STAMPERIA MAZZOLENI
MDCCCXX.

Nec enim scribit bene, nisi qui Papiniani, Ulpiani, Scevolæ, Juliani scribit more.

CUJACIUS GREGORIO LOMELLINO.

AL NOBILE SIGNORE

PIETRO MORONI

PRESIDENTE

DELL' ATENEO DI BERGAMO.

Prima ancora di avverare, se bene o male io qui favelli del favellio de' Legali, chi Voi conosce, Egregio Signore, sì lodevolmente dedito al ritrarre i grandi e molteplici quadri della bella Natura,

in veggendo a Voi indiritto questo discorso, vorrà immaginare, ch' io pensi offerirvi, come pur pittoresca la prospettiva d' una boscaglia folta e scoscesa per dumi e sterpi e burroni. Che se intenda essere dedicato non al Dipintore, ma all'Uomo di Lettere, al Mecenate, al degno Presidente dell'Ateneo; ed essere già stato seriosamente spacciato nel seno dell'Ateneo stesso, quasi merce amena, ed erudita; andrà tra se ripetendo il distico del Perlone:

E piacque sì, che tutti di concordia
Si misero a gridar misericordia!

Massimo ho quindi mestieri dell' autorevole testimonianza Vostra, a farmi pubblica fede, che questo mio ragionamento, sebbene intorno la lingua forense, ebbesi cortese il gradimento Vostro, non impaziente l'attenzione de' colti Ascoltatori, e favorevole il giudicio di questo scientifico letterario Consesso. Senza ciò, chi leggere vorrebbe questo libricciuolo, nella vecchia persuasione, che l'osar d' ingentilire

la lingua forense sia fatica gittata? Mille baje più presto si recherebbero in mezzo onde svantaggiarne i presagi. Si direbbe, che le Muse curandaje, chiamate a fare un bucato a' pannilini d'Astrea, li trovarono così lordi, che a non ammorbarsi, ed a rifarsi senza lite delle spese di viaggio, li vendettero ai Silvani per pochi bajocchi. Si direbbe d'altronde, che il Campidoglio forense starassi difeso dalle irruzioni, non per lo schiamazzare delle Oche letterarie, ma pel valore de' Manlj togati. Veramente con tutta prudenza di avvisamento quel Lucio Accio, che fu il più piccolo de' Poeti per la statura, ed ebbe nullameno la statua più grande nel tempio delle Muse, richiesto del perchè non perorasse nel Foro, egli che riusciva così bene nel teatro, rispose: nelle mie tragedie dico ciò che mi piace, ma nel Foro sarei forzato ad ascoltare ciò che non mi piace. Ottimamente provvedesti alla pace dell'animo, o valoroso, serbandoti grasso e fedele

accanto alla tua fortunata Melpomene sino alla tua decrepita età; ma oggi, oggi tu pure dir dovresti con Flacco:

> Servo a' Salii sfuggito, i libi abborro;
> Vo' pan, che omai più d'ogni mel m'è dolce.

Se non che, a non dover poi sempre ascoltare ciò, che non potrà piacere giammai, vuolsi, con buona licenza, domandare, se i Legisti emendar non potrebbero di per se stessi la propria lingua. Riponderassi, che, guai al buon servigio della Giustizia, se oltre il tanto piatire sulle cose, avessero i Giuristi a piatire ancora sulle parole. Ma frattanto non si oserà negare, che Italia fatta oggimai avveduta di aver abbelliti anche soverchio i suoi giardini poetici, e trascurati assai i suoi prosastici campi, si è data energicamente a disboscarli; nè quindi impugnar potrassi, che di presente ogni dottrina, tranne quella del Diritto, vede ognora più infiorata la via sotto i suoi piedi. Pur si ripiglia gridando, che i Clienti, i Colleghi, i Giudici non intenderanno il

Giureconsulto fatto grande Auditore della Rota del Frullone. Ah! si sa bene, che quel Giovanni Pinocchi da Siena, il quale così chiese ad un contadino venditor di capretti: *Agricola, quanto vendi tu quello hedo cornigero?* n' ebbe in risposta dal contadino, ch' ei non s' intendeva di Spagnuolo. Così pure, ove per verificare una denunzia, si chiedesse toscanamente a taluno malmenato querelante, se vero sia, che *abbia tocco una buona mano di busse;* risponderebb' egli dispettato, che non toccò veruna mancia, nè bussò dove che sia, ma che per suo peggio fu legnato di santa ragione. Sono ciance canore quelle de' pochi Puristi; ma sono pur ciance inarmoniche quelle de' molti Storcileggi. Nè proponiamo di erudire l' uno per cento. Predichiamo anzi come indispensabile oggimai una miglior lingua a quanti professano Giurisprudenza in Italia. Ebb' io a rasserenarmi una volta, vedendo compilato un processo contro uno imputato del furto di due *Parole*,

consolandomi meco stesso, che finalmente concorressero i Giuristi ad impedire, che venisse espilato il tesoro della nostra lingua. Immaginate la mia sorpresa, quando dal contesto ebbi a comprendere, che trattavasi del furto di due strumenti da cucina, idest, di due *Paiuoli*. Ciò sia detto, onde a chi nega la ridondanza de' barbarismi forensi, dir si possa, che nega il Paiuolo in capo. *Il Glossario d'infima italianità giudiciaria*, ch' io stommi fabbricando secondo l'architettura di Nembrod, sorgerà vasto edificio per odierna copia di simili mattoni malcotti. *Quœ nunc sunt in honore vocabula.* Per motivi non affatto dissimiglianti il celebre Vostro Dottore Andrea Pasta chiamò i Medici a far seco lui tesoro delle italiane eleganze col suo libro, che ha in fronte = Voci, maniere di dire, ed osservazioni di toscani scrittori = Chi crederà dovere adontarsi, se ad egual messe vorrò io invocare i Legali? Non certamente, spero, quei Giureconsulti, che hommi pur qui in

consapevole estimazione di dotti, cui non potrebbe aggiunger valore la penna mia, nè sminuir fama penna qualunque; non que' nostri Oratori chiarissimi, la cui eloquenza già già innalzavasi, non ha guari, ad emulare l'Attica, e la Romana. Sarei bene umiliato, se i miei divisamenti venissero in suspizione di censure ad uno, o ad altro Foro; mentre intendo ad augurar maggior onore agli scritti, non mai a censurar gli Scrittori. Non miro a convincere alcun Giureperito di verbale imperizia; chè, laureato anch'io, pia memoria, in ambe leggi, *varioque togæ limatus ab usu,* m'aguzzerei il palo sulle ginocchia.

Sovente augello nato a cantar male
Impara nella gabbia a parlar peggio.

Deggio anzi ridire con ben altra allusione la querela del Petrarca:

Perch'io t'abbia guardato di menzogna
A mio podere, ed onorato assai,
Ingrata lingua, già però non m'hai
Renduto onor, ma fatto ira, e vergogna.

Volta è più veramente l'industria mia a tentar di schiudere alcuna miniera di

giuridica purgata dizione. Dunque Codice e Crusca? E perchè no? Lellio e Scipione, quando potevano svilupparsi dai legami cittadineschi, e condursi nelle ville, non isdegnavano, pei lidi camminando dilettevoli di Gaeta, e di Lucrino, di andare insieme raccogliendo conchiglie, e sassolini, e farsi di ciò piacevole trattenimento. Così i nostri Bartoli e Baldi potrebbero non isdegnar di scorrere le spiagge della Repubblica Letteraria, ed intascare talora alcune buone pietruzze del Corticelli, e del Buommattei. Che se temono di far la brutta figura di Calandrino; possono ben trovar l'Elitropia, senza cercarla su pel Mugnone. Per insignorirsi di buona lingua forense, basta che i Giuristi si attengano alla domestica scuola de' loro gran maestri romani. Questo presi io a provare nel nostro Ateneo, e questo ivi fu accolto per verissimo da Letterati, che non disamano le cognizioni in Diritto, e da Legali, cui non sono straniere le umane Lettere. Dovrei però starmi

contento d'aver potuto rassegnare il mio discorso tra quegli atti, che Voi, con altri Dotti, sapeste oggimai di preziosi depositi arricchire. Ma ora mi solletica, e mi trastulla un ghiribizzo, nel darmi a credere, che quest' ultimo stridore di torchi, terzo per me destato in materia giuridica, tentar possa l'organo acustico di que' buoni Radamanti, i quali, fatti simili alla dipinta immagine della Giustizia, mi guardano, e non mi vedono. Ad ogni modo lo intitolare a Voi, che ho in tanto pregio, questa mia meditazione, emmi compenso, anzi bel premio alla non breve fatica. Permettetemi adunque, Egregio Presidente, il così giovarmi de' benevoli auspicj Vostri; mentre, comunque sappiate Voi resistere agli eccitamenti di dare in luce scritti, che, giovane ancora, vi farebbero raggiungere l'alta paterna fama; (1) potete pur riconoscere, ch' io poi sono condotto a cimentare i tipi da quello stesso desiderio di veder vie meglio prosperate le Lettere, dal quale Voi,

a gran conforto della patria gloria, siete così fervidamente animato.

Presezzo 20. Luglio 1820.

F. Arrivabene.

DELLA
LINGUA FORENSE

CAPO I.

La Giurisprudenza italiana, sbandita avendo da' suoi rostri la petulante, e corrotta latinità del medio evo, emanciparsi vorrebbe oggimai dall'autorità della Giurisprudenza latina, per ciò almeno che riguarda la favella; quasi che già conseguito abbiasi vanto di eloquente nel parlare, e nello scrivere la propria lingua. Non vuole avvedersi la sconsigliata, che quanto è agevole il distruggere, arduo altrettanto si è il riedificare; non vuol riconoscere, che dalla sua infanzia ebbe insegnamento a balbettar gotiche, anzichè italiane parole, e giunge a dissimulare a se stessa, come la soggezione alle straniere

tutele, coll'erudirla soverchio di eterocliti vocaboli, interdetto abbiale finora il farsi graziosa d'un pretto italico stile. Perciò dir debbesi di lei, che non abbia un linguaggio; come direbbesi non avere una fisonomìa vaga matrona, che, alterata nell'aspetto dalle convulsioni della sofferenza, far non potesse di essere dai conoscenti riconosciuta. Vero è, che all'età nostre fu data ventura di vedere imperanti Codici, che per la filantropica loro giurisprudenza bastarono a custodire la tranquillità delle genti, e ad onorare lo spirito filosofico delle coronate legislazioni. Impera all'epoca nostra un sistema di Leggi dedotte da teorìe generali, dirette ad un oggetto finale, con facoltà di essere esposte in lingua vivente, indarno invocato nelle precedenti età, le quali aver dovettero laborioso ricorso a leggi parziali, ad opinioni, a collezioni imperfette ed arbitrarie, che ultimamente, per giunta, parlavano lingua morta. Ma è poi affatto vero, che la nostra Giurisprudenza appreso abbia a parlare, e scrivere la pretta lingua vivente? Vero è, che al purissimo scrivere, ben più che in altre età, volti sembrano di presente gl'ingegni d'Italia;

ma vero non è, che volti sieno all'immediato vantaggio delle scienze, e dell'arti, ed alla minima istruzione ancora del favellare in Diritto. I più tra Precettori, Letterati di professione, disperdono gli studj loro in troppo elevate, astratte, ed erudite contenzioni; e tutti mossi dall'amore della propria gloria, anzichè dallo zelo d'istruir veramente, alzano lo stile così, che dai Discepoli non sono intesi. Le loro fatiche aggiungeranno per avventura alcuni volumi a que' de' Classici, lo che si è proprio per noi un portar vasi a Corinto; ma non ne avranno per ciò più felici espressioni l'arti, e le scienze. Letti, e lodati que' deliziosi volumi, sia lecito il domandare, se la lingua, di una professione qualunque, sia per ritrarne quella utilità, che sperar potrebbesi più veramente da chi si desse a traslatare, per modo d'esempio, in Lingua italiana il plebeo italiano Dizionario d'arti e mestieri compilato da Francesco Griselini. Noi pensiamo che, per conseguire alcun buono effetto, faccia d'uopo appropriare la istruzione idiomatica partitamente a questa, ed a quella scienza, a questo, ed a quel mestiere, ed insegnando, scendere alla

favella, che meglio s'addica alle menti alunne, facendosi loro intelligibile, e famigliare. Strana cosa è, ma verissima, che il maestro della scienza non conosce la lingua, ed il maestro della lingua non conosce la scienza: quindi strana cosa non è, se il povero discente non può mai giungere ad apparare di pari lena la scienza, e la lingua della scienza. Eppure non fu mai conteso, che la intelligenza della lingua fa strada alla intelligenza della dottrina, e che anzi la lingua suol' essere la più cara maestra della scienza. L'ignoranza della lingua greca, e latina fu la vera cagione, per cui in alcuni secoli alcune scienze parvero morte e sepolte. Il baccelliere ode dalle cattedre un latino che appena intende, e poi dai rostri forensi un volgare, che creder deve tecnico e sanzionato, comunque strano gli paja. Di questo bel volgare osa egli valersi ne' suoi primi scritti, e vede fargliisi addosso le croci dai Letterati. Guai poi al giovane legista, se abbia ricorso a certuni pedantescamente puristi nel dire, onde emendarsi: lo affogheranno negl' idiotismi del trecento, o lo trascineranno dal quinci al quindi in vera perdizione. La scienza del Diritto ha

un linguaggio tecnico, come ogni altra scienza. Spetta dunque ai Professori della medesima il compilarsi un parziale Vocabolario. Noi pensiamo, che a tal'uopo sia mestieri domandare ai Romani, come sieno pervenuti ad elevare a tanta nobiltà la lingua loro legale, e tentar di farne scaturire la risposta dai loro Codici. Crediamo pertanto acconcio di percorrere i diversi stadj della romana Giurisprudenza, e, trascurato ogni altro obbietto, che non riguardi immediatamente la genesi di quella giuridica favella, onde non ismarrirci nell'immensa carriera, attingere i primi soccorsi da quanti, illustrando il titolo *de Verborum significatione*, stabilirono colle più esatte definizioni la lingua della Giurisprudenza latina. Crediamo inoltre, che giovar possa il prendere talora in considerazione ciò pure, che abbia potuto pregiudicare in siffatto studio, onde apprendere ad evitar quegli scogli, in cui ruppero sovente i medesimi dottissimi Padri nostri. Che se taluno pensasse darne di ciò taccia, prima ancora di ascoltarne, opponendo, che non sieno da darsi ad esempio gli Scrittori dell'antica romana Giurisprudenza, siccome

intralciati ed oscuri; saremmo costretti a dargli la risposta, che a Favorino, il quale pur querelavasi della troppa oscurità delle Leggi, diede il Giureconsulto Africano, dicendo: delle oscurità non deggionsi accagionare gli Scrittori, ma piuttosto l'imperizia de' non intelligenti. (2)

CAPO II.

Non può disprezzare la cognizione filosofica delle parole se non chi, sapendo soltanto, e ritenendo delle voci la cruda notizia, e la sonora vacuità, si creda abbastanza in una lingua addottrinato. Anche la scienza delle Leggi stabilir dovette sua base nell'abito di analizzare la forza, e la podestà delle parole, facendone dipendere la intelligenza dall'intima cognizione delle cose. Le caparre, gli anelli nuziali, le chiavi, i suggelli furono come i geroglifici egizj de' contraenti; ma finalmente tutte le intenzioni convenzionali degli uomini giovar si dovettero della interpretazione di convenute parole (3). La forza de' nomi, la maestà delle formule, la più vera loro significazione sono

per altro soggette a facilissime alterazioni; e chi si lascia piegare ad intenderle in senso diverso da quello, che loro impresse la materna etimologìa, per nulla affatto le intende. Rimane per avventura sempre medesimamente famigliare agli uomini il suono d'una parola; ma per le mutate massime nel Diritto non sempre serbar puossi a quelle parole un' identica significazione. (4) Altro era il testamento conosciuto prima delle dodici Tavole, altro il conformato a quelle leggi decemvirali, altro il rivestito di tutt' altre forme dopo la ristretta libertà del testare, e dopo le vaghe interpretazioni de' Prudenti; ed a torto usurpa nome di testamento quell' ultima disposizione, che sia ingiusta, irrita, falsa, inofficiosa, imperfetta. Quindi fu, che la spiegazione delle parole in ragione civile potè influire alla intelligenza delle regole in guisa, che la spiegazione divenne spesso una enunciativa dei più certi principj del Diritto medesimo. Ben è a convenire nella massima di Celso, che, cioè, il sapere le leggi non sia il conoscerne le parole, ma lo investigarne la forza, e la potestà. Non è però a credere, che Celso, per tale suo dire, mirasse a spregiare

chi a dedurre si facesse la più recondita intenzione d'ogni parola dalle ragioni, o naturali, o politiche, persuadenti alle leggi la predilezione de' meglio appropriati vocaboli. Fu detto assai giudiziosamente, per nostro avviso, che chi nello interpretare la legge ascolta soltanto i suggerimenti della filosofia, la spoglia della veste del corpo, e la riduce fantasima; e chi porge unicamente attenzione alle parole, toglie alla legge lo spirito, e la fa degenerare in insensato cadavere. Non è quindi a tollerarsi, che altri asseveri, lo studio delle parole trattenere l'umano intelletto in una vana dilettazione di voci, e di suoni. L'analitica loro interpretazione suole anzi chiarire il concetto della legge, mediante lo interrogare le occasioni, le origini, le cause finali, le moventi ragioni storiche della medesima, e richiamar suole al pensiero lo stato della Repubblica a cui quella servir dovette. Col dipingere inoltre i vizj, e le virtù degli uomini contemporanei della legge, l'analitica interpretazione schiude vasti campi a richiamare a vita moribonde antichissime tradizioni, care pur sempre alla filosofia, ed alla verità; del che ben ebbero

specialmente ad istruirsi e dilettarsi quanti si fecero ad interpretare i tre ultimi libri del Codice di Giustiniano, riguardando quelli molte cose alla storia pertinenti. Dunque lo studio della lingua legale, lungi dallo impoverire lo spirito, il conduce anzi ad insignorirsi dei molti tesori, di cui ama doviziarsi la erudizione, e tutti i fiori gli appresta, di che l'oratoria stessa va bramosa d'inghirlandarsi.

CAPO III.

La Grammatica venne sempre apprezzata qual fondamento dell'arte oratoria, perchè la connessione meccanica della sintassi, a cui quella sola può addestrar l'Oratore, giova mirabilmente a proteggere la connessione logica dei concetti. Quanto ponessero studio i Romani nella Grammatica ci fa manifesto Giustiniano nel Codice al titolo = degli Studj liberali, = ove mostra ordinato per legge dagl'Imperadori Teodosio e Valentiniano, che nell'Auditorio professar dovessero due Giureconsulti, e dieci Grammatici (5). Sappiamo d'altronde, che in Roma i

Professori pubblici furono nel numero seguente: un Filosofo, due Giureperiti, tre Oratori, cinque Sofisti retori greci, dieci Grammatici di lingua greca, dieci Grammatici di lingua latina. Ed è pur bello intendere, come i lodati Imperadori riconoscere non vogliono degni della *Comitiva*, titolo d'onore creato da Costantino, se non que' tra Professori in Diritto, i quali provino di avere una condotta per probità di costumi commendevole, ed inoltre perizia d'insegnare, facondia nel dire, perspicacia nello interpretare, e ricchezza di sapere nelle disputazioni (6). Quand' anche la Grammatica giovasse unicamente a prevenire, ed impedire gli equivoci anfibologici, farebbe sempre gran beneficio; imperocchè, al dire di Quintiliano: l'anfibologìa è grande macchia delle scritture, e da questa tutte quasi derivano le quistioni specialmente de' testamenti, allorquando della libertà, ed anco del patrimonio contendono coloro, che hanno uno stesso nome, o che cercano d'un legato (7). L'elegantissimo Perticari, nel riferir questo tratto, soggiunge: „ Questo vogliamo qui detto per coloro, che tali cose guardano siccome tenui: non consi-

derano, che molte volte ne dipende non solo la bontà degli scritti, ma la fortuna stessa degli uomini ,, (8). Bisogna disprezzar l'ira di coloro, che prendono a nausea ogni minima immutazione delle parole usitate nel Foro; bisogna addestrarsi ed assottigliarsi nell'esercizio dell'arte critica, vera maestra della grammaticale interpretazione, guarentendone dai nauseanti effetti collo illeggiadrirla delle urbanità d'una sana logica interpretazione: e fa pur d'uopo osar di scrivere, e parlare in tutta grammatica. Altrimenti, continuando nel prendere equivoci intorno al significare de'vocaboli, si prenderanno più sempre nuovi sbagli nello avverare la sostanza delle cose, e quindi più si faranno voluminosi i processi, e meno potrassi disvilupparne quel vero, a cui si può andare incontro soltanto col ricalcare lo spinoso sentiere delle leggi grammaticali. Il maladetto abito di accettar le parole per quel valore, che loro diede l'abuso, originò troppi scambi, e troppe contraffazioni. Aberrò le menti, è vero, la curiosità etimologica, che diede a progenitrici di singolari vocaboli le più matte menzogne; ma la parassita condiscendenza in accordar diplomi ad ignobili

espressioni, per non darsi fastidio d'interrogarle di lor nascita, e condizione, giunse ad introdurre le più zingane frasi, ed a popolare il Foro d'ogni esotico bastardume. Mentre Ateio Capitone, non dipartendosi mai dalle parole della legge, perseverava nelle tradizioni, nè mai recedere sapeva dalle antiche forensi opinioni, sempre e troppo dipendenti dalla grammatica; Antistio Labeone, alta fiducia riponendo nel proprio ingegno, osava nell'esercizio della dottrina legale ragionare, ed innovare. Cionullameno questo pensator Labeone indagava sempre le origini e le ragioni delle parole, così di lui attestando Gellio: = Antistio erasi internato nella grammatica, nella dialettica, e nelle più antiche, e recondite lettere, e bene sapeva le origini e le ragioni delle voci latine, della qual scienza precipuamente valevasi a sciogliere la più parte dei nodi in Diritto. = (9) Siane conceduto d'osservare l'inavvedutezza di certuni, e specialmente di Francesco Soave, il quale traducendo una delle satire d'Orazio, scrive:

Pazzo, qual Labeon, s'avrìa tra sani, (10)
e chiosando francamente senza dar luogo al

menomo dubbio, soggiunge colla nota corrispondente „Antistio Labeone Giureconsulto.„ Ignorò sicuramente, che questo Labeone, da lui creduto pazzo, lasciò scritti di suo savio ingegno, se non quattrocento libri, come attesta Pomponio, quaranta almeno, come pretende Cujacio. Labieno era il pazzo, o certamente un Labeone dal Giureconsulto ben diverso, poichè molte erano in Roma le famiglie di questo nome. Ma volendo ostinarsi nel credere il nostro Antistio così mal trattato dal contemporaneo Satirico; non doveva quel dotto, e reverendo Padre lasciar di considerare, che il Governo inflessibile ai tempi di Augusto mirava ad estinguere l'oratoria e la filosofia, mentre raffinava l'adulazione della poesia, e della storia; e che siccome quell'uomo libero attenevasi unicamente alla giustizia, ed alla santità delle leggi, non la cedendo nemmeno ad Augusto, ed osando rispondergli in contraddizion d'opinioni: *Suum cuique judicium;* così Orazio, per blandire il suo Imperatore, potè tacciarlo d'insania. Al che stesso non sapremmo però assentire facilmente, imputando una tal'onta ad Orazio; dacchè non ebb'egli difficoltà di

esaltare nell'Arte poetica la somma perizia in Diritto di quell'Aulo Cascellio assai più caldo repubblicano, che ricusossi di comporre le formule necessarie all'esecuzione delle leggi triumvirali, rispondendo, che non voleva servire a tiranni, e che a non temere i tiranni lo animava l'esser vecchio, ed orbato di figliuoli. (11) Se il Soave avesse ponderato il passo di Aulo Gellio da lui medesimo citato in quella nota; ove dice, che era stimolato quell'uomo da una tal quale troppa, ed insana libertà; (12) avrebbe conosciuto, che è ben altra cosa lo essere agitato, e commosso da un soverchio e forse intempestivo amore di libertà, ed altro esser pazzo. Ma tornando a noi, bisogna ben arguire, che i Romani tenessero in gran conto la grammatica, ed avessero in gran pregio la proprietà, e la cittadinanza delle parole, dal sapersi, che Tiberio si mostrò tanto scrupoloso di conservare il decoro della lingua, che avendo una volta in Senato a dire = Monopolio, = chiese licenza di usare quella voce straniera; ed altra volta sentendo leggere in un Decreto la voce = Emblema, = volle, che fosse mutata in una equivalente, e non si trovando, si

circoscrivesse. Mentre il ricordato Ateio Capitone sciogliendo il dubbio intorno la pretta latinità di una parola da esso Tiberio pronunciata, ebbe a dirgli, che se poi ancora quella parola non fosse latina, sarebbesi adottata a suo riguardo; (13) si sa pure, che l'Imperatore non mostrossi menomamente offeso, perchè Marcello con liberi sensi così interrompesse l'adulazione: Capitone mentisce: poichè Tu, o Cesare, puoi bene dare la cittadinanza agli uomini; alle parole non mai (14). Quanti sono oggi i Capitoni? Quanti i Marcelli?

CAPO IV.

Ebbero anco i Romani i loro Artieri di cicalerìe. „ Quando trattano cause Fusio, o
„ Pomponio, grida Crasso nell'Oratore di Ci-
„ cerone, se io non presto attenzione con
„ tutto l'animo; non so intendere quello che
„ dicono. Conciossiachè la loro orazione è tal-
„ mente confusa, e disordinata, che non si
„ conosce nè principio, nè fine: è tanta pari-
„ menti la superfluità delle parole inusitate,

„ e malposte; che il parlare, il quale dee „ recar lume alle cose, apporta loro tenebre, „ ed oscurità, nè pare, che altro esca da loro, „ che strepito, e romore. „ (15) Già pur troppo in tutte le età troviamo uomini eguali ad uomini, e vizj ognor rinascenti. (16) Marziale si fa beffe di un Causidico di nome Postumo, il quale informando il Giudice sopra il furto di tre capre, diffondevasi nel descrivere la rotta data da Annibale ai Romani a Canne, e nel ricordare la guerra di Mitridate, e Silla, e Mario, e Muzio; onde il Caprajo ebbe ad interrompere l'orazione sclamando: = *jam dic, Postume, de tribus Capellis* = (17) Gellio introduce il Giureconsulto Cecilio a contendere col filosofo Favorino, il quale censura severamente un Giurista, che non avea saputo dare la spiegazione d'un vocabolo inusitato della scienza da lui professata, e confidavasi alla pratica, senza ben comprendere le leggi decemvirali (18). Per verità, di simili censure pare che non vada immune nemmeno la nostra cultissima età. Per lo astruso scrivere ebbero poi le varie epoche del romano Foro Giureconsulti, che certamente non

sono da offerirsi ad esempio. Si sa, che Quinto Elio Tuberone affettava di scrivere in Diritto con favella tanto anticata, che, quantunque dotto contemporaneo di Tullio, venne meno grato a' lettori. Si sa, che Africano, esattissimo agitatore delle più difficili controversie, ambiva di spingere le dispute a tali sottigliezze, e quindi il sermone a tanta oscurità, che presso gli studiosi in Diritto era vulgato l'adagio: = *Lex Africani est, ergo difficilis.* = Volendo risalire alla prima Giurisprudenza romana, troveremo, che per essere rimasta, pel corso di trecento anni dopo l'emanazione delle dodici Tavole, fondata, e fitta nella sola superstizione delle parole, Gianvincenzo Gravina ebbe ragione di chiamarla aspra, triste, e tenebrosa. Diffatti aspri, e tenebrosi parlar dovettero que'primi Giuristi romani, i quali facevansi debito di esprimere in Foro ogni loro intenzione con certe parole, e certi segni; quasi che nulla fosse legittimo, se non fosse distinto, ed espedito con la religione di que'loro rigidissimi riti. Perchè nella sesta delle dodici Tavole stava scritto: = alla verbale espressione della legge sia conforme il Diritto = (19), vollero

desumere que' Giureconsulti, di non poter mai recedere dalle solenni parole, e di non potere altramente supplirne lo spirito. Perchè nelle formole della Coemzione, noto rito solenne di contrarre i matrimonj, riportato in uno de' Libri pontificj, lessero appellata Caja la donna, a cui l'uomo chiedeva, se voleva essergli consorte; credettero di non poter alterare quelle parole, ed interpellarono solamente col nome di Caja qualunque sposa, per quanto pur sapessero nomarsi dessa o Cornelia, o Calpurnia, o Lucrezia; del che ebbe Tullio a far loro giusta censura nella sua Orazione *pro Murena*. Anche nel primo dell'Oratore chiama egli taluni legulei del suo tempo, cantori di formule, ed uccellatori di sillabe, e nell' Orazione per Cecina querelasi dell' avversario inteso a trascinarlo dal campo della equità alle angustie verbali ed agli angoli litterali; e chiama dovunque le tanto decantate formule determinate, e solenni = uccellagioni di parole, lacci di lettere, verbosa simulazione di giurisprudenza = (20). Era necessità pei romani Giureconsulti il serbarsi ligi alle parole dirette, e solenni, ed il contenersi

ne' limiti d'una stretta grammaticale interpretazione; perchè le loro formule, a cui alligavansi regole di stretto Diritto, erano imponenti, nè ammettevano veruna logica interpretazione. Le loro parole erano spesso donate di peculiare significanza, la cui forza e podestà soltanto dai primi effetti nel Foro si potea discernere. Altramente poi sentivano que', che professavano i dogmi degli Stoici, ed altramente quelli, che seguivano le opinioni de' Peripatetici, e degli Epicurei. Dalle diverse opinioni de' filosofanti que' Giureconsulti vennero a dividersi in due Sette. Capitone, Massurio Sabino, e Cassio Longino sostennero quella detta de' Sabiniani o Cassiani; Labeone, Proculo, e Pegaso quella de' Proculejani, o Pegasiani. Nate queste due avverse famiglie sotto Augusto, ebbero seguaci, e dissidj sino a' tempi degli Antonini. L'Editto perpetuo, con lo stabilire pe' molti articoli la Giurisprudenza, rimosse dal Foro molte quistioni. L'amore del tanto filosofare era giunto naturalmente a deviare dal più retto cammino, e ad occuparsi di sottilissime inezie. Troviamo perciò lodato Tito Aristone da Plinio, del non essere addetto ad alcuna Setta, e

del non dilettarsi di così oziar parteggiando: „ Non lo vedi correre di scuola in iscuola, „ per nodrire con lunghe dispute l'ozio proprio, „ e l'altrui; ma gli affari, e i Tribunali lo occu- „ pano interamente: molti giova coll'avvoca- „ zione, moltissimi coi consiglj „ (21). Del non visitar soverchio i Ginnasj, od i Portici de' filosofanti, a noi moderni Giuristi dovrebbe pur lode ogni Plinio; ma se potè nuocere la gara de'sistemi, e delle Sette; non può giovare il moderno disprezzo d'ogni cultura, e d'ogni filosofia. Anzi il nostro maggior difetto trae da ciò, che quanto più procediamo nell'esercizio della Giurisprudenza, più osiamo allontanarci dagli eterni esempli de' nostri antichi Maestri. = Eppure non può dirsi buono Scrittore in Diritto, se non chi scrive a guisa di Papiniano, d'Ulpiano, di Scevola, e di Giuliano = (22). dice Cuiacio, dirigendo i suoi Paratitli, ossia argomenti de' titoli del Digesto, al suo amico Gregorio Lomellino. Abbiasi qui le più distinte laudi Quinto Cerbidio Scevola, detto da Cicerone più eloquente d'ogni legista, e migliore legista d'ogni eloquente. Di questo degno precettore di Papiniano si sa, che quanto soleva

diffondersi nel narrare le proposizioni sulle quali era consultato, altrettanto contenevasi ne' limiti della maggiore brevità rispondendo; perchè aveva in vista, che il fatto non viene mai pregiudicato dalla minuta esposizione delle sue circostanze; ma il diritto debbe emanarsi colla massima sobrietà. Abbiasi nome eterno Emilio Papiniano, per testimonianza di Zosimo, (23) uomo giustissimo, e per giudicio di Cuiacio, ingegno acutissimo nella cognizione delle leggi, e nella facoltà d'interpretarle maggiore d'assai di quanti romani Giureconsulti il precedettero, e susseguirono, ornamento, e decoro della corte di Settimio Severo, e vittima del disumanato Caracalla. S'innalzi la nostra gratitudine ad onorare ed Aburno Valente, ed Elio Marciano, e Pomponio, ed Ulpiano, e Modestino, e Giuliano, e que' molti altri celeberrimi Ingegni, i quali tanto furono gelosi di conservare incontaminata al nazionale decoro la purissima lingua, che meritàmente dato aveva l'attributo di aureo al sesto secolo dalla fondazione di Roma; più sempre mostrandosi tenaci del culto, e polito sermone, allo irrompere della barbarie. Comechè poi

molti encomj sieno tributati da molti, e segnatamente da Lampridio, a Giulio Paolo, come a dottissimo fra Giureconsulti, ed abbia egli potuto meritarli, dacchè dalle opere sue ebbero le Pandette ad attingere forse due mila leggi; noi intenti qui a prediligere i più felici nell'arte dello sporre le proprie cognizioni in Diritto, non lo esalteremo altrettanto; poichè invido forse dell'altrui gloria, e singolarmente della eminentissima riportata da Papiniano, volendosi distinguere con nuova maniera di trattare i punti legali, riuscì per le ricercate espressioni duro, ed astruso, così che, come tortuoso, ed oscuro, il suo genere di scrivere fu concordemente riprovato da Duareno, da Bertrando, e da Guglielmo Grozio. Indagando Eineccio s'egli fosse romano, o padovano, come si volle arguire dalla statua d'un Paolo in Padova esistente, o piuttosto fenicio, o greco, conchiude „ Incerta poi è la sua ori-
„ gine, e se abbiasi a giudicarne dai solecismi
„ di lingua e di stile, che quasi dovunque
„ s'incontrano; credere non puossi, ch'egli sia
„ nato in Italia, non che in Roma. „ (24)
Amiamo meglio intertenerci di un Giureconsulto,

che, comunque originato da una Colonia di Tirj inviata nella Siria Fenicia, nel purissimo scrivere parve romano. Meravigliosa è la proprietà delle parole usate da Ulpiano, dolce, e dilettevole lo stile, nè mai disgiunto da forza e nobiltà. Ulpiano, conveniente nel giudicio delle definizioni, felice nella scelta delle espressioni, esattissimo nella frasologia, lasciò a noi, singolarmente ne' suoi libri ad *Edictum,* l'esempio luminoso d'uno scrivere lene, temperato, facile, perspicuo, senza lasciar mai desiderio di maggiore gravità. Ateneo ebbe parere, che la sua curiosità, e religione nella minuta indagine delle parole, degenerasse in cieca superstizione, ed inutile sottilità, onde meritamente sopranomato venisse il raccoglitor delle spine. Narra egli, per bocca d'un suo Teodoro Cinulco, che Ulpiano molestava gli amici, i commensali, i famigliari con le perpetue quistioncelle intorno ad ogni vocabolo, e contendeva, nè mai cedere voleva all'altrui opinione, giungendo fino a sospendere il cibarsi, per avverar con lunghe disquisizioni il nome di ciascuna vivanda; nel che non sappiamo quanti seguaci abbia trovati nel nostro Foro. Per altro il Casaubono

nelle sue animadversioni all'Ateneo pensa, che un Ulpiano quegli si fosse diverso dal Giureconsulto. Venne in tale avviso anche l'Eineccio osservando, che il nostro, di gravissimi studj, e di supreme dignità occupato, non dovette aver ozio da spendere in chiedendo nelle librerie, nelle strade, ne' bagni, nelle taverne l'etimologie delle parole. Considerò altresì, che non convengono le epoche rispettivamente assegnate, e che lo stile del Giureconsulto non è poi tanto modellato sull'esempio dei castissimi autori, da dover lui credere così studioso in pedanteria. Eineccio per altro difese Ulpiano dalla taccia, che gli apposero il Bynkershoekio, ed Antonio Agostino, di aver, cioè, frammiste, nello scrivere, molte ebraiche parole, per essere appunto Tirio-Sirio-Fenice; e conchiude, che se lo stile d'Ulpiano non è poi sempre sempre elegantissimo; Ulpiano è però uno de' più felici scrittori, che vanti la Giurisprudenza latina. Generalmente gli antichi Giureconsulti dovettero scrivere, e parlar bene, se ne prendiam norma dalla maggior parte delle leggi raccolte nelle Pandette, e da alcune del Codice, composte nella più culta

lingua latina. Come le orazioni di Lisia, d'Isocrate, di Demostene sono a noi chiarissimo argomento dell'eloquenza de' greci Legisti; così le molte opere di Cicerone, di Seneca, di Quintiliano, le quali versano sopra la difesa delle Cause, ne sono garanti, che i romani Giureconsulti non si dipartivano dalle ottime leggi dell'oratoria. Scritte assai elegantemente leggiamo tuttora nelle Pandette alcune sentenze d'un Papirio Frontone; scritti con molta semplicità alcuni frammenti d'un Tertulliano, dal che solo vuolsi dedurre, che altro fosse dall'ecclesiastico Tertulliano sempre turgido nelle sue orazioni; e raccomandati da elegantissimo stile i frammenti delle Istituzioni d'un Fiorentino, lodato come studioso di etimologie, e di antichità. Plinio al Giureconsulto Arriano, come ad Oratore prestantissimo, assoggettar soleva le proprie orazioni, onde aver da lui consiglio a vie meglio aggraziarne lo stile. Può tornare ancora a nostra compiacenza, che Giustiniano nel Codice appellasse il milanese Salvio Giuliano = eloquentissimo Giureperito, e sapientissimo =; e cade a maggior debito nostro, atteso l'assunto di questo

ragionamento, il fare onorata ricordanza di quel dottissimo Elio Gallo, malamente da Gellio appellato Cecilio, che, contemporaneo di Cicerone, primo scrisse un libro della significazione delle parole pertinenti al civile Diritto, di cui appena giunsero a noi poche definizioni riferite da Festo. Vorremo poi qui smentire la opinione, che Tullio, appunto perchè fu massimo fra gli Oratori, fosse minimo tra' Giureconsulti. Ebbe origine questo pregiudicio dal vedersi, tra le tante autorità riferite nel Digesto, aver avuta menzione due sole volte il nome di lui, e più dallo averlo ommesso Pomponio nel suo catalogo. Non si credette di citar per via di frammenti l'autorità d'un uomo, che già tramandava tante chiarissime opere sue alla posterità. L'ommissione poi nel catalogo nulla prova, dacchè lo stesso Pomponio nel darne la storia dell'origine del Diritto, e nello esporne la successione de' Giureconsulti, lo nominò in maniera da non lasciar dubitare dell'alta opinione, in che aveva la sua abilità nel Diritto, dicendo: = Servio pel merito di bene ordinare le cause otterrebbe il primo posto, o certamente il secondo, dopo quello di

Marco Tullio. = (25) Ciò stabilito, crediamo acconcio, in luogo di estenderci nello esaltarne gli scritti perennemente luminosi, lo che fu adempiuto già dalla costante ammirazione de' secoli, di prendere in considerazione alcun suo errore, per avere istruzione a starne lontani. Nel difendere Sesto Roscio Amerino dal reato imputatogli di parricidio, non seppe ommettere certi argomenti cavati dalla qualità del supplicio ai parricidi destinato, e si estese ragionando sullo spirito delle prime romane leggi con assai di ridondanza, e guastò per tal modo la bella orazione: egli stesso in età più matura dovette ripudiare quell'eccesso della sua giovane immaginazione. Fuggansi adunque le digressioni, le repliche, la micrologià, e il parlar carico di cose vane, ed oziose: un rimbombo tonante di parole senza efficacia, a guisa di scoppianti vesciche, non può aggrandire il discorso. Abbiasi poi somma attenzione di ordinare la progressione delle idee, di agguagliare lo stile, di rimuovere le amfibologie, di castigare la lingua; se non vogliasi imitar Tullio nella disgrazia di vedere dopo la sua precipitata difesa condannato quel Milone, che

se avuto avesse tempestivo il soccorso di quella eloquenza imponente, da cui apparve animata in seguito l'emendata orazione, non avrebbe mangiati pesci barbati. (26)

CAPO V.

Era la Giurisprudenza in gran confusione, quando Giustiniano intraprese a darle un sistema. Già un primo Codice pubblicatosi nel Febbrajo del 528 fu ben presto abolito. Triboniano, Teofilo, e Doroteo composero le Istituzioni. Diciassette Giureconsulti da due mila volumi estrassero i cinquanta libri denominati Digesti, o Pandette, con animo di racchiudervi le importanti opinioni e sentenze di tutti gli antichi maestri in Diritto. Cinque Giureconsulti ricomposero un nuovo Codice con intendimento di rinchiudervi soltanto le leggi che erano in uso, e segnatamente le cinquanta Decisioni di Giustiniano risguardanti i varj articoli di Diritto presso l'antichità già controversi. Indi Giustiniano pubblicò molte costituzioni chiamate Novelle. Conobbe specialmente

necessario, prudentissimo com'egli era, di raccogliere sotto un espresso titolo nella sua collezione dei Digesti le dotte fatiche di quegli antichi, che tanta cura avevansi presa nello sporre, chiarire, e spianare la significazione data ad ogni propria voce della Giurisprudenza del Lazio. Il titolo sestodecimo del cinquantesimo libro delle Pandette reca appunto duecento quarantasei leggi, tutte risguardanti la significazione delle parole. Questo titolo si accomuna mirabilmente colle parti, i libri, ed i titoli delle Pandette. Sotto questo titolo si raccolgono le nozioni delle parole, non meno che le regole grammaticali, le investigazioni etimologiche, lo sviluppo delle molteplici intenzioni delle leggi, le teorie conducenti alla più sana interpretazione delle diverse locuzioni, e dello stile svariato de' Giureconsulti. Ivi s'apprende, che le parole generali deggiono sempre ricevere la loro interpretazione da ciò, che sia verisimile; che le parole regolarmente deggionsi ricevere in tutta quella estensione in cui possono essere ricevute, all'oggetto che sieno per alcun modo operative; che colle parole si risolvono le parole tra loro congruenti. La dili-

genza del Legislatore non isdegna di scendere alle gramaticali sottilità. Talora trovi dato ad una particola disgiuntiva un senso copulativo; talora vieni messo in avvertenza, che una clausula apposta in fine non solo dee riferirsi alle cose ultimamente dette, ma suole riferirsi ancora a tutte quelle disposizioni precedenti, che trovinsi comprese in un solo contesto di orazione; talora vieni istruito, che il tempo futuro in certi casi si estende al passato, ed il passato al futuro. Generalmente vieni munito di ottime cautele, e soccorso ti vedi da tante norme verbali, che puoi quindi guardarti dalle più insidiose altrui cavillazioni. Il grande Alciato diede molta opera ad illustrare questo titolo. Se i legali oggi pure volessero mettere in istudio, e considerazione quel Commentario d'Alciato, potrebbero prenderne abito a ponderare il valor vero delle parole con filosofico discernimento. (27) Il sommo Cuiacio, meritamente dal Gravina appellato il Padre della rediviva romana Giurisprudenza, più che altri mai riuscì felice nel commentare questo titolo del significato delle parole, perchè prima d'ogni altra cosa diessi a considerare, da quali fonti

fossero tolti ad uno ad uno que' capi, ed a quali argomenti alludessero, e così potè dar loro la più giusta spiegazione. Ben è vero, che Edmondo Merville, già Professore di Diritto a Cahors, e poscia a Bourges, nella sua opera intitolata = *Variantium ex Cuiacio* = tolse a provare, e provò di fatti, come Cuiacio si pigliasse licenza di cambiar molti termini nelle leggi, per conciliare così la più verisimile ragionevolezza delle sue spiegazioni. Ma questo Merville, se voleva di ciò dar taccia al Cuiacio, doveva convincerlo d'avere per tal modo arbitrato contro la debita fedeltà, nel che non sarebbe così facilmente riuscito; mentre la Critica ulteriore potè anzi dimostrare, che il più delle volte il gran Cuiacio indovinar seppe, e cambiare i termini con tutta buona ragione e felicità. Ommettiamo qui di estenderci nello encomiare le dotte fatiche di tanti altri, per non dilungarci con indiscrezione dall'argomento; e perchè ancora taluni di essi pregiudicarono alla propria riputazione al modo di Bartolommeo Cepolla, che mostrossi sottile interprete d'ogni parola nello studio delle leggi, ed insieme inventò le sue così dette Cauzioni

ingegnose, nell' intento di somministrare argomenti per eludere l'effetto delle leggi medesime. (28).

CAPO VI.

La corruzione della lingua latina forense venne causata dalla traslazione della romana imperial sede dal Lazio alla Grecia. Il magno Costantino tentò bensì di conservare in Grecia l'idioma del Lazio, come lo dimostrano le appellazioni latinamente date alle regioni ed ai luoghi principali della nuova città, e le iscrizioni in quella lingua scolpite sulle statue, su gli edificj, sulle monete; e tentò specialmente di forzare i Greci ad ammettere nel loro Foro, in cui ostinati usavano della loro lingua, almeno inalterati que' legittimi vocaboli della Giurisprudenza latina così consacrati dal tempo, che in alcun modo mutare non si potevano, senza offendere le basi della scienza. Ma dovette finalmente levar via dalla sua legislazione gli antichi termini delle formule, onde renderla intelligibile, ed accetta come che sia.

Indocili tuttavia i Giuristi dell' Oriente al comando, siccome i Greci tutti sempre nel dire schivi d'ogni pellegrinità, dieronsi a traslatare in greco le leggi romane. Distese Teofilo una utilissima parafrasi delle Istituzioni di Giustiniano. Trecento anni dopo la compilazione dei Digesti, Basilio Macedone ne compose un'epitome laboriosa. Leone di lui figlio, e Costantino Porphyrogenneta in sessanta libri, o regj scritti detti *Basiliche*, intesero ridurre ad una consonanza le opere tutte di Giustiniano. Nel 1145. Costantino Ermenopulo compilò un buon *Promptuario* del Diritto, estraendolo da quelle Basiliche. Per tal modo andossi poco a poco viziando il nitore della latinità, e si perdette l'antica eleganza. O per invidia, o per emulazione gl'Imperadori, che successero a Giustiniano, fecero redigere i libri delle Pandette e del Codice in diverse forme, quasi aspirando a comporne nuove opere; ed essendo a quei tempi corrotto il gusto, e falsata la erudizione, vennero in quelle opere legali aperte nuove fonti di corruttela, e presero ad insinuarsi le parole della media, e dell'infima latinità; riscontrandosi nei frammenti d'Arcadio

Carisio primamente le parole = *Participales* = in vece di *Participes.*, = *Regimentum* = in luogo di *Regimen*, e simili. Sparsero gl' Imperadori, divenuti greci, le leggi loro di ampollose parole sesquipedali, ed usarono, scrivendo, di un nuovo e gonfio genere, dal quale nacquero le ambiguità e le oscurità fatali alla interpretazione.

Le collezioni dei Rescritti de' Principi dati a richieste particolari, denominate Codice Gregoriano e Codice Ermogeniano, dal nome dei Giureconsulti Gregorio, ed Ermogeniano, che le compilarono, non che la collezione delle Costituzioni de' Principi Cristiani appellata Codice Teodosiano, lasciarono dubbio, se compilate fossero per diligenza di particolari, o per disposizione d' imperatoria autorità. Gulielmo Grozio (29) accusa Ermogeniano di aver primo macchiata turpemente con esotica dizione sotto l' impero di Diocleziano la Giurisprudenza trattata per lo innanzi con purità, e maestà, usurpando egli senza rossore ogni più barbaro vocabolo. Ma di ciò non bisogna poi far troppo i saputi, poichè si ha d'altronde, che Ermogeniano visse ai tempi di Caracalla,

il che importerebbe il divario di oltre mezzo secolo, o piuttosto nel quarto secolo, sotto l'impero de' figli di Costantino; e già del Codice Ermogeniano appena alcuni frammenti seppe dissotterrare lo Scultingio, lasciando tuttavia dubbio fra dotti, chi di quel Codice, che le Costituzioni raccoglieva degli etnici Imperadori, si fosse l'Autore. Le Costituzioni di Marciano, Leone, Zenone, e Anastasio sono scritte con uno stile verboso, ed affettato, e mancano affatto di dignità; così che sembrano dettate piuttosto dall'enfasi d'un oratore, che dalla maturità d'un Sinodo imperiale. In somma, bene giudicò chi disse ultimo de' buoni Giureconsulti Erennio Modestino. Pel corso d'un intero secolo, cioè dall'epoca di Gordiano fino a quella di Costantino il grande, niuno fu degno dell'appellazione di Giureconsulto, anzi niuno viene nominato, che scrivesse in Diritto. Quanti professarono poi la scienza legale, da Costantino fino a Giustiniano, nè seppero approssimarsi agli antichi loro predecessori, nè valsero a far progredire d'un passo il Diritto civile; quindi fu, che fra le opere di que' tutti, appena ebbero le Pandette a giovarsi di pochi frammenti d'Ermogeniano, d'Arcadio

Carisio, e di Giulio Aquila. Chi poi seguì le tracce della Cronologia, per intendere lo spirito delle leggi, ebbe opportunità d' indovinare dal rispettivo loro stile, se il loro autore vivesse prima, o dopo la traslazione della sede imperiale a Costantinopoli; tanto influì questa ad alterare la legale, e la forense dizione.

CAPO VII.

Già non ebbero mai i Giureparlanti il dono della sobrietà (30); e maggiormente amarono il lungo dire dall' epoca d'Augusto in poi, per essersi ne' piati le decisioni, e le opinioni de' Consulenti addotte ad autorità. Del come l'abuso del soverchio dire siasi radicato anco tra noi, ben altra cagione adduce il celebre Smith nella sua bell'opera intitolata = La ricchezza delle nazioni = Ecco le sue parole: „ Nell'Europa moderna si è costumato di regolare il pagamento de' Procuratori col numero delle pagine che dovevano scrivere, „ esigendo dal canto loro i Tribunali, che „ ogni pagina dovesse contenere tante linee,

,, ed ogni linea tante parole. Per eludere questo
,, Regolamento i Procuratori pensarono di mol-
,, tiplicare le parole senz'alcuna necessità; lo
,, che, a mio credere, ha corrotto il linguaggio
,, delle leggi in tutti i Tribunali d'Europa;
,, e una simile tentazione cagionerebbe forse
,, un'egual corruzione nella forma delle pro-
,, cessure legali. ,, Pare oggimai, che il forse
di Smith sia fuor di forse. (31) Come che sia, certo è, che un primo mal esempio a noi venne da Triboniano. Già viveva egli in un secolo, in cui era perita l'antica latina eleganza, ed in luogo di quella era succeduto un genere di favellare rabbuffato, tumido, ed insoave, quale riscontrasi nelle Costituzioni, e Novelle di Giustiniano. Il dire elegante, chiaro, e compendioso, che vassi riscontrando nelle Istituzioni, è dovuto a Cajo, dalle opere del quale molto volle mutuarsi Giustiniano, e lo stile affatto diverso accusa qua e là le aggiunzioni di Triboniano. Aniano per comando del Re Alarico ebbe poi a comporre in due libri un epitome delle istituzioni di Cajo, interpolato di molte cose tolte dal Codice Teodosiano, e dai costumi de' Goti; e dai frammenti di

quell'epitome, che a noi pervennero, raffrontati colle Istituzioni di Giustiniano, si ritrovarono i diversi tratti di Cajo nelle medesime inseriti. Lo stile verbosissimo del greco Triboniano turbò vie maggiormente il senso letterale delle leggi giustinianee; e quindi tanti Giureconsulti porre dovettero, per intenderle, immensa fatica. Una siffatta compilazione di leggi eseguita in Costantinopoli nel principio del sesto secolo giunse poi fatalmente in Italia in tempo, che già per le tante incursioni di Goti, Visigoti, Ostrogoti, e Vandali, la lingua si era in gran parte corrotta. Non bastarono quindi le molte emancipazioni dirette a spogliar la lingua di quelle leggi dell'antica riserbatezza, e severità, onde renderle all'Italia gradevoli, e famigliari. Stette poi sepolta quella compilazione pel corso di sei secoli, sopravvenendo frattanto le incursioni de' Longobardi, Francesi, Germani, Greci, e Saraceni; e per solo caso ne seguì la invenzione nel principio del secolo duodecimo nella sorpresa, e nel sacco dato dall'armata navale dei Pisani alla città d'Amalfi. Oltre gli addotti motivi, che di tanto contribuirono ad alterare lo spirito e lo stile delle

leggi; Valentiniano III. Imperatore, nel suo discorso, che da Ravenna trasmise al Senato romano, il cui ristretto leggesi nel Codice Teodosiano, (32) e nel Codice di Giustiniano, (33) attribuisce la depravazione insinuata nel Diritto romano all'essersi ricevuto nella professione di Giurista ogni sorta d'uomini, dicendo, che quella scienza del civile Diritto, la quale sublimati aveva a supreme dignità i Manlj, i Scevola, i Servj, era caduta in mal credito d'astuto mestiere di Liberti. (34) Non vorremo noi qui farci ad osservare, se forse oggi pure la nobile professione non abbia sofferto detrimento per essere esercitata da braccia villane. Ci appagheremo di ricordare, che Servio Sulpicio, consultando Mucio intorno ad una quistione di Diritto, e non intendendone la risposta, n'ebbe da Mucio il rimprovero, che turpe cosa era per un Patrizio lo ignorare il Diritto della sua Patria. E' noto, che Servio Sulpicio dedicossi tosto, ed energicamente allo studio delle leggi, e nelle molte sue opere vendicossi di Mucio quante volte gli cadde in destro di rispondere alle sue massime, e confutare le sue dottrine. Non lascieremo qui di

annotare a conforto del nostro tema, che Servio fu lodato in particolare da Gellio, (35) perchè studiosissimo fosse della proprietà de' vocaboli, all'uopo di derivarne la primitiva significanza. Checchè appaia dal citato discorso di Valentiniano, non è però vero, che vestissero toga in Roma perfino i calzolai. Che Alfeno Varo, di ciabattino in Cremona, passasse repente a vender scienza di rattacconar leggi nella Capitale del mondo, tolse a negare con trionfo di evidentissime prove Everardo Ottone. Come ciò? Orazio Flacco pur ebbe a dire: (36)

L'astuto Alfeno del mestier gettati
Tutti gli arnesi, e chiusa la bottega,
Era pur calzolajo.

Era questi un altro Alfeno, e lo Scoliaste trasse la posterità nell'errore di scambiarlo col nostro esimio ed elegantissimo Giureconsulto. Siccome poi taluno qui potrebbe opporre a Valentiniano, che Cajo Terenzio Varrone, il quale era figliuolo d'un beccajo, ed aveva esercitato egli stesso la professione del padre, fu buon Giureconsulto, Questore, Edile, Pretore, e Console; come pure, che Pegaso, nato villico, meritamente salì al principato della Setta dei

Pegasiani; noi ci limiteremo a dire ai Giureconsulti: o Voi per dottrine, per dignità, per gradi accademici fatti nobili da capo a' piedi, perchè ostinati vorrete restarvi plebei nella lingua? Conchiudendo finalmente intorno a queste nostre ricerche sui motivi, che influirono alla corruzione della latina lingua forense, osserveremo, che fu condotta al guasto, quando col cadere del romano Impero e della sua gloria, caddero le arti, e le scienze. Le dure leggi, ed i feroci costumi delle barbare vittrici nazioni introdussero in Italia una incondita, ed inumana Giurisprudenza, usurpato avendo il luogo della ragione, e delle leggi la stolta e crudele volontà, ed ogni pregio nostro guastato avendo la ignoranza e la ferità.

CAPO VIII.

Spenti i Longobardi, e tuttochè il Magno Carlo operasse studiosamente di richiamare a vita il Diritto romano, lo scarso numero d'esemplari delle rinvenute Pandette, e la lunga obblivione de' popoli permisero pigri progressi

alla dottrina legale sino al duodecimo secolo, cioè fino a' tempi di Lottario. La scienza primaria rimanevasi tuttavia inceppata nell'uso equivoco delle parole, come dimostrando, che le cose incorporali hannosi non già in possesso, ma in quasi possesso, nè cedere si possono, ma unicamente quasi cedere; lo che, a vero dire, sente l'antica stoica sottigliezza, e vale meglio a travolgere, che ad ordinare le idee. I primi chiosatori in quella privazione d'antichi monumenti, in quella caligine d'arti liberali, e d'ottime lettere, ed in quella imperizia della vera latina proprietà, depravarono, anzi che dichiarassero, l'intimo intendimento delle antiche leggi. Sembra, che Giustiniano prevedute avesse tutte siffatte contraffazioni, allorchè pensò di proibire sotto pena di falso, che si osasse commentare le sue leggi, riprovandone le interpretazioni, come altrettante perversioni. Primo l'Irnerio chiamò glosse le sue brevi annotazioni ad ogni legge, e quindi pel vocabolo *glossa* s'intese significata una qualunque oscura parola, che abbisogni d'opera, e d'industria d'interpreti. Ciò che detto avevano Irnerio, ed i suoi proseliti, non ciò che

avrebbero dovuto dire, con cieco impeto veniva assunto ed approvato. (37) Da Martino cremonese, e da Bulgaro di Bologna, famosi interpreti Irneriani, ed emuli perpetui nel secolo decimosecondo, si formarono altre due Sette. Però appena uscirono dalla turba il milanese Cristoforo Castiglioni, il Comense, ed il Fulgoso, facendo prevalere la ragione all'autorità. Per aver meschiato lo studio delle leggi insieme con la filosofia, Avicenna fu parzialmente celebrato dal commentatore Averroe sopra il quarto libro dell'Etica. Per aver unito alla scienza legale la cognizione delle umane lettere, il degno alunnò di Cino da Pistoja, il gran Bartolo, potè far appellare per antonomasia dal proprio nome ogni uomo nelle leggi eccellente: le molte sue opere il mostrarono profondo nella più solida erudizione: tuttavia il difetto di castigatezza, e di nobiltà nel dire, ne rende la lettura poco piacevole. Accursio, quell'insigne allievo d'Azone e di Odofredo, quell'acclamato idolo degli Avvocati, era d'alto ingegno dotato, e di molte cognizioni fornito, ed in lettere versato così, che nelle sue glosse appoggiò spesso le sue opinioni all'autorità, ed

alla testimonianza de' più scelti poeti: parve in somma da preporsi allo stesso Bartolo suo contradditore: eppure Accursio cadde pur egli e trascinò molti in molti errori, principalmente perchè non era abbastanza profondo nella grammaticale erudizione. Rabelais disse d'Accursio, che, commentando le Pandette, aveva avvolto l'oro nello stabbio. Da tutto ciò si può dedurre, che, comunque i tempi più deplorati dagli amatori delle lettere sieno i corsi dall'epoca di Giustiniano sino a quella di Carlo Magno; tuttavia potè a buona ragione dire il Gravina, che anche dall'epoca d'Irnerio sino a quella d'Alciato la Giurisprudenza rimase come agghiacciata. Non dovrebbe in massima dedicarsi al mestiere di chiosatore, se non chi, oltre i tanti indispensabili requisiti, avesse per eccellenza il dono della chiarezza; poichè altrimenti si addoppiano le tenebre alle tenebre. Immensa fatica ebbe a spendere Giacopo Gotofredo nell'interpretare il Codice Teodosiano oscuramente scritto e diffuso in gonfia verbosità; ma la noja, onde viene assalito, per la sterile aridità dello stile, chi legge gli eruditissimi scritti di Giacopo Gotofredo, gli fa pagar cara l'istruzione, che ne riceve.

CAPO IX.

Nacque l'italiana favella, e que' primi glossatori, ed interpreti per tutto il corso del duodecimo, e del terzodecimo secolo parlarono, e scrissero una corrotta lingua latina, ed una più barbara italiana, mista necessariamente dei molti rozzi vocaboli attinti dalle leggi de' Longobardi. I proseliti del Buddeo in Italia, se chiarir poterono molti equivoci d'interpretazione, non vollero però giovare alla lingua legale italiana, perchè anzi si proposero di restituire alla pristina dignità la vilipesa lingua latina; e furono ancora tacciati di non aver portato veruna luce fra le tenebre della contemporanea Giurisprudenza, come intenti a saziarsi del fiore, e non del frutto, del colore e non del succo nei campi della vera dottrina. Poichè rinacque, per istigazione principalmente del Petrarca, la smania di scrivere latinamente, a che non ne giunse il fanatismo? Una ridicola pedanteria affettava di non impiegare alcun termine, che non fosse o di Ci-

cerone o di Virgilio. Il Bembo e il Sadoleto riscossero per questa diletta schiavitù molta lode, e si trassero dietro processioni; contandosi appena col grande Erasmo da Roterdamo pochi altri, che lasciassero guidata la loro penna da un'elegante libertà. (38) Intanto, come una quercia antica, intormentita per lungo rigidissimo verno, al riaprir della bella stagione riconfortandosi, diffonde i suoi grandi rami, e per tal modo aduggia la novella pianta che le cresce di sotto; così la lingua latina, nel suo ristaurarsi portò gran nocumento al buon rigoglio della italiana. A primo sano nutrimento della medesima bastato sarebbe, che Cino da Pistoja, quel celebre Giureconsulto e Poeta del secolo decimo quarto, scritto avesse in volgare il ricco suo Commento sui primi nove libri del Codice, e su piccola parte dei Digesti: bastato sarebbe, che Angelo Poliziano, uno de' più dotti, e de' più benemeriti scrittori del secolo decimoquinto, fosse stato da suo padre Benedetto Ambrogini, ch'era un povero Dottor di legge, avviato nella paterna carriera, e mirato avesse a donare alla italiana Giurisprudenza quella sua dizione tanto piena di dolcezza, e facilità. Ma abban-

donato così il forense italiano linguaggio all'arbitrio de' meno eruditi, dovette fatalmente assumere quel manto laborioso, prolisso, e sdruscito, che a trascinar ebbe poi così lungamente per le aule della giustizia. Fin oltre la metà del decimosesto secolo lo scrivere per volgare era reputato appena un farsi bello nella lingua delle femminette. Potè quindi pieno riportar trionfo quel Bassanese Lazzaro Bonamico, Professore di belle lettere in Padova, che tutto avendo rivolto il suo affetto alla lingua latina, di cui fu veramente uno de' principali ristauratori, ne avvocò la causa contro il nascente partito inteso ad ottenere ai Dotti la libertà di dettare le opere loro nell'italiana favella. Appena poterono così ridestarsi le umane discipline, nacquero le leggi municipali. Ma i Principi italiani, quando volevano rimunerare i loro favoriti con risparmio dell'erario, conferivano ad essi facoltà di legittimar bastardi, e di creare notaj. Quindi a capriccio di quei favoriti poterono essere creati notaj individui tolti all'armi, al mercimonio, e forse ancora all'aratro. (39) Ecco il ritratto d'uno eccellentissimo notajo di que' miseri tempi lasciatoci

a gran regalo da Franco Sacchetti, che, novellando, pur sempre al vero si attiene. (40)
„ Nel popolo di Santo Brancazio di Firenze
„ fu già uno notajo, il quale ebbe nome Ser
„ Bonavere; ed era uno uomo grande e grosso
„ di sua persona, e molto giallo, quasi im-
„ polminato, e malfatto sì come fusse stato
„ dirozzato col piccone; sempre con disiderio
„ era piatitore, e del quistionare a ritto e a
„ torto giammai non finava. E con questo era
„ sgovernato, che mai nel pennajuolo, che
„ portava, non aveva nè calamajo nè penna,
„ nè inchiostro. Se fosse stato richiesto, an-
„ dando per una via, dicea, andassero allo
„ speziale, e recassono il calamajo e il foglio.
„ Comperò poi uno quaderno di fogli, e le-
„ gandogli stretti, se gli mise nel carnajuolo,
„ e comperò un'ampolla con la cassa piena d'in-
„ chiostro, e appiccossela alla coreggia, e
„ comperò non una penna, ma un mazzo di
„ penne, e penò a temperarne una gran bri-
„ gata bene un dì; e in uno sacchettino di
„ cuojo da tenere spezie se l'appiccò allato.
„ Andò a palagio, e ficcandosi l'uno addosso
„ all'altro, l'ampolla dello inchiostro si ruppe.

„ Ser Bonavere non aveva più che un pajo
„ di calzacce bianche, e quelle, tornandosi
„ a casa, trovò tutte spruzzate d'inchiostro,
„ che parea una tavola de' fanciulli dell'ab-
„ baco. „ = Que' poveri notaj, scrive l'eruditissimo Perticari, (41) dal settecento al mille non iscrivevano favella naturale; anzi si sforzavano d'imitarne una ignota: e quindi per que' papiri, e per quelle cuoja non è più orma grammaticale: ognuno da sua posta crea vocaboli: da sua posta li corrompe: tutto è licenza: non forma, non costrutto nè illustre, nè rusticale: ogni notajo cangia ogni cosa; e perfino la significanza delle parole; talchè, se una tal lingua potesse essere stata mai parlata, certamente l'uomo non avrebbe inteso più l'uomo. = Piantando essi nel Foro le loro spine, soffocarono i germi dell'italiana favella. Sulle tracce di tali maestri, i successori continuarono a fare d'ogni erba un fascio, e piacquero le lappole, e le gramigne al famelico armento.

Dopo aver udito parlare uno di que' notaj, Dante, crediamo noi, ebbe a scrivere que' suoi versi: (42)

Questi è Nembrotte, per lo cui mal coto
Pure un linguaggio nel mondo non s'usa.

Dopo l'impero di Carlo Magno i notaj, avendo smarrita la norma d'ogni legge, voleano almeno coprire ai popoli, l'ignoranza loro sotto le cifre d'un ignoto linguaggio, che era un falso latino. Così tutti lordavano le carte d'un laido stile, anzi che farsi graziosi d'un polito volgare. (43) Non vorremo però mostrarci adirati di tanto contro gli esercenti primi di questa professione in Italia, da negar la debita menzione onorevole a Jacopo da Lentino buon rimatore contemporaneo di Guitton d'Arezzo, detto il notajo dalla molta perizia nell'arte ch'ei professava; comunque Dante si faccia dal Buonagiunta dire di questo notajo, che non potè giungere a quella eccellenza di poetico stile, a cui avea saputo esso Dante arrivare, per ciò solo, che non era innamorato. (44)

CAPO X.

Non è affatto vera la comune sentenza, che dallo stato della lingua dedurre si possa lo stato delle scienze presso i diversi popoli; poichè in Italia, ove ha pur nobilissimo seggio la

scienza del Diritto, la lingua legale non si è per anco procurato un eguale accesso in ogni Foro con indentica inalterabile frasologia. Le nostre aule sono da pareggiarsi ai giardini battuti dalla tempesta, che invocano i raggi del sole. Non potrà l'italiana Giurisprudenza vantar d'avere una lingua propria, finchè purgata non l'abbia dalle straniere corruzioni, ed abbia osato disgradare eziandio le oscure voci, le formule equivoche, le indefinite denominazioni dell' antico Vocabolario, esaltando pur essa i modi gentili della semplice locuzione moderna. Nè dee strano parere, che scoprasi oggi questo bisogno d'un Vocabolario legale italiano, ove si consideri, che da non molto prese la Giurisprudenza ad agitare le sue controversie in idioma veramente volgare. Non è gran tempo passato, dacchè somigliar potevasi a quella Melpomene, che dal carro narrativo di Tespi invocavasi movimento, e forma d'azione, per giungere a quella maestà, di cui si sentiva capace. Se non seppe imitar bene Aristotile nelle argomentazioni, imitò per altro benissimo Omero: in che mai? nelle ripetizioni. Scrisse il verbale, verbalizzò lo scritto, e

protocollando macchinalmente i paroloni de' Bulgari, e de' Farinacci, non potè far molti progressi nel bello stile del farsi intendere. Malsicure avrebbe poste le sue speranze in quella illustre Accademia, la quale vagliando nel celebre suo Vocabolario le italiche parole, procurò di coglierne il fiore più bello; poichè le spesse volte non risponde, che vaghe letterarie ciance, per nulla dicevoli alla forense dizione; mancando essa pure l'abbondevole Crusca di autorevoli testi legali, sulla cui riputazione dar base scienziata ai vocaboli. (45) Abbiamo alla stampa in tre grossi volumi in foglio la Biblioteca legale di Agostino Fontana: tra più migliaja di autori veggonsi citate appena venti opere legali stese in lingua italiana, e tra queste appena dieci di vera scienza forense. (46) Monsignor Giusto Fontanini, che volle dare all'Italia un catalogo ragionato de' buoni libri in ogni genere compartito per classi nella sua Biblioteca della eloquenza italiana, credette di ommettere all'intutto la classe della Giurisprudenza, non essendogli venuto fatto, per suo avviso, di rinvenir pure un solo Autore, la cui penna onorare potesse il portico legale.

Gli fecero di ciò rimprovero, oltre il ristauratore delle buone lettere Apostolo Zeno, il Marchese Maffei, il Muratori, il Dottor Barotti, ed il Padre Costadoni nella Raccolta delle varie loro operette stampata in Roveredo nel 1739.; ma tutti insieme non seppero poi altre opere suggerirgli, che il Dottor volgare del Cardinale De Luca, e un guazzabuglio di veneti Statuti del lodatissimo Badoaro. (47) Si carteggino tutti i Giornali scientifici, cominciando dai sessantasei volumi pubblicati periodicamente dal Camaldolese Calogerà tra il 1729. ed il 1766., e giungendo sino all' *Oracolo* della Biblioteca Italiana de' nostri giorni; e si vedrà, che se molti scritti italo-legali videro luce, e riputazione ottennero di filosofia, e dottrina; non però mai lode si meritarono di esemplari per la eleganza e la proprietà della lingua. Non parleremo qui delle traduzioni infinite, tutte putide ribalderie, cui meglio debbe intendere un buon Francese moderno, ignorante del nostro compitare, che non tornato tra viventi un qualunque buono antico Italiano. I moderni traduttori di straniere opere legali, sono pressochè tutti traditori, che acciabattano

per guadagneria. La lingua alemanna è tanto diversa di genio, così lontana di voci, così contraria di accenti, e di suoni a fronte della italiana, che assai difficilmente potrebbe recarle parte di quel molto nocumento, che le recò la francese. Tuttavia coloro, che presumono possedere le due lingue, trasportando nella nostra le leggi settentrionali, divengono i più funesti depravatori del nostro giuridico stile. Ed è pure gran pena per chicchessia il far buona versione italiana di straniere opere legali, attesochè nessuno quasi tra noi venne per tempo istrutto dai maestri in quella parte del dire, che serve alla comunicazione degli affari civili, in quella che nel Foro difende le sostanze de' cittadini, in quella nobile e precisa eloquenza, che meglio può convenirsi alla dignità delle leggi.

CAPO XI.

La Giurisprudenza sollevata da terra per mano del nostro Andrea Alciato volse finalmente lo sguardo alla nobiltà della sua origine,

e ricuperar seppe gli antichi ornamenti e la nativa dignità. Alciato nel secolo sestodecimo con ogni ardore di mente que' Genj seguendo, che le arti liberali sepolte nelle tenebre sforzavansi di trarre alla luce, dedicossi alla cultura della eloquenza così, che meritossi d'essere da Decio appellato ciceroniano. Alciato fu il primo, che valendosi della storia, della critica, dell'antiquaria, delle lingue, per confortare le leggi, potè sprigionarle dal dominio della barbarie, in cui l'ignoranza di tanti secoli relegate le avea. Alciato con nuovo ardimento, ostando alla barbarie de' contemporanei Giureconsulti, trasportò in famigliarità della Giurisprudenza le umane Lettere, che si affrettarono ad ingentilirla, e così aperse a' suoi discepoli una fiorita via, per giungere alla più sicura interpretazione delle leggi romane. Ma ond'è, che l'Italia nostra più non riprodusse tra suoi Giureconsulti un Alciato? Per noi risponde Giovanni Augusto Bachio nel preludere alle animadversioni sulle formule del Brissonio da lui date in luce nel 1754. (48) = Considerando io, scrive egli, quale esser possa la cagione, per cui, mentre molti professano la

dottrina del civile Diritto, pochi pur sieno que', che sappiano conseguire quella laude nella giusta scienza, che ottennero i primi Giureconsulti; ebbi a convincermi, precipua tra le molte questa esserne, che i nostri Giureconsulti vanno errati nel credere di dovere, per farsi dotti nel civile Diritto, apprendere unicamente quanto abbisogni alla disputazione ed all'uso forense, e di dover poi ripudiare e disprezzare ogni altra istruzione, siccome disutile alla loro scienza, e di stoltezza ripiena... In una scala non tutti i gradi sono necessarj al salire; ma se ne togli alcuni fra gl'inferiori, non è egli vero, che ne rendi più malagevole, e pericolosa la salita?... Tutti consentono i Giureconsulti, che la scienza delle cose senza la intelligenza delle parole o vana riesce, od affatto nulla. = Per noi risponde il dottissimo Giusto Enningio Boemero colle parole della sua Dissertazione intorno al vario uso della interpretazione grammaticale nel Diritto. (49) = Nella più parte dei Giuristi manca, cosa veramente spiacevole, un fermo desiderio di dedicarsi interamente agli studj più eleganti. Molti allontana da un tale proposito il difetto della ne-

cessaria perizia in lingua, di cui non ancora disciplinati osano intrudersi nelle Accademie. Prendono poi in fastidio l'arricchirsi delle cognizioni di cui vanno privi, credendo che gli studj più eleganti esser deggiano di sola spettanza de' grammatici, e de' professori, intorno alla cui provincia, essendo essi al Foro unicamente consacrati, sdegnano di aggirarsi: quasi che il Foro stesso abbia debito di ammettere ne' paschi suoi simile incolto armento ignaro de' fondamenti più certi del Diritto. Di qui appunto è a ripetersi la tanta penuria di buoni interpreti in Giurisprudenza, atteso che i legisti per la maggior parte vissero, in tutte le trascorse età, allacciati in così fatto pregiudicio. = (50) Noi dobbiamo pur troppo convenire nella sentenza di quel chiarissimo Cancelliere dell'Università di Halla, e Decano nella facoltà di leggi. Tutte le forensi erroneità nella esposizione delle idee derivano dal costante disamore in che tengono i Giuristi le umane lettere. Pare, che tra noi si ami di occultare nell'atto di definire, e spiegando più sempre intenebrare, e condurre in ambagi nel decifrare, e spingere argomentando alle più inconseguenti

conseguenze: eppure ciò non è l'opera perpetua della malafede, come altri vorrebbero darsi a credere; è mera necessità di errare, in cui cade chi scrive senz'aver prima studiata l'arte di scrivere, od ancora coll'averla studiata stortamente, le orme calcando della depravazione. Come dicesi, che il Cardinale Duperron si guardava dal leggere il suo breviario, per tema di guastare la sua buona latinità; così il colto giovane Giurista debbe astenersi dalla lettura di certi traviati scritti di Giurisprudenza, se non voglia esporre a corruzione i fiorenti germi della buona italiana favella. Altrimenti, attesa l'intrusione dei tanti esotici vocaboli, troverassi nella situazione di quel Giureconsulto romano, il quale ad Aulo Gellio, mentre il sollecitava ad interpretargli la parola *Proletarius*, dovette rispondere: dire dovrei, se imparato avessi la legislazione de' Faunigeni, e degli Aborigeni. (51) Il gergo di simili Curiali troppo ridonda in barbarismi, e tutto appare espressamente composto di parole o non riconosciute dalla genuina lingua italiana, o non ammesse dalla medesima in quel senso in cui vi si leggono travolte (52) = Se ne stoma-

cano i medesimi Giureconsulti, dice il De Luca nel suo trattato dello Stile legale, i quali quando sieno d'elevato intelletto, ne assumono solamente la lettura per la mera necessità, non già per dilettazione alcuna, all'usanza degl' infermi nel prendere le medicine. = (53) Non accetteremo però come inappellabile la sentenza di Bartolo da lui riferita in risposta al fattosi quesito, se si debba scrivere nello stile culto, ovvero nel più basso e corrente, ove dice: = Perchè a' puri Legulei non piacerà se non lo stile leguleico e non elegante, ed erudito; perciò si dovrà adoperare quello stile, il quale sia proporzionato alle persone con le quali si parla. = Se è difficile lo scriver bene per piacere ai dotti, è poi più malagevole, scrivendo sbadatamente, farsi intendere dagl' ignoranti. Fino a che non rivolgeremo tutta la perspicacia legale nel discernere la varia accettazione delle parole, nel restituire la integrità alle parole evidentemente corrotte, nel distinguere le genuine dalle adulterate, nello spargere di luce le oscurate; potranno a buona ragione negare i buoni Italiani, che il nostro Foro parli vera lingua italiana. Se la moderna filosofia

fece gran beneficio alla Giurisprudenza col disbrigarla dalle peripatetiche cavillazioni fomentatrici d'enimmatiche verbosità; si abusò d'altronde di quella indulgenza, defraudando all'arte legale l'arte dello analizzare le parole, e ridurle alla più vera loro intenzione, e sdegnando di verificare, se possa illuminare un vocabolario italiano. Mostrano i legali di darsi a credere, che la lingua del loro mestiere debba serbarsi parziale distinta e singolare, e quindi emancipata dalle leggi comuni del bello scrivere, e del bel parlare. Consentiamo noi pure nell'avviso, che molta distanza passar dee tra la lingua delle lettere, e quella delle leggi, e che il letterato ed il legale battono strade affatto diverse; mentre il primo corre con foga l'orme del bello, ed il secondo cerca pianamente quelle del vero. Se in ogni professione sono pure ad osservarsi i termini rispettivi; non è a meravigliare, che anche il Foro abbia il suo stile, da cui chi nel Foro si allontani, non sia per sembrare Giureconsulto. Ma quand'anche la lingua del Diritto fosse tecnica ad ogni lettera, non potrebbe cessar per questo d'essere soggetta alle leggi della

grammatica, e dell'oratoria. D'altronde, siccome sopra d'ogni civile argomento può sorgere giudiciale controversia; così i Legali deggiono avere spedita l'arte dello scrivere sopra qualunque materia, e perciò debbono conoscere la lingua possibilmente nella vastità della sua estensione. Il Giureconsulto non debb' essere sicuramente nè un pedante Accademico, nè uno stitico Peripatetico; ma non dee vantarsi di apparire nemmanco un rozzo, e disdegnoso Laconico. Vorrà pur esso esercitarsi nel considerare le parole in astratto, nel raffrontarle con la ragione, nello interpretarle restrittivamente od estensivamete a norma delle circostanze, il parere seguendo del gran Cuiacio, che, nel commentare i responsi di Papiniano, ebbe a dire: spetta al Giureconsulto il bene intendere, rafforzare, ed esporre la più vera significanza delle parole. (54)

CAPO XII.

Dopo tutto ciò noi osiamo conchiudere, a seconda di quanto venne da noi proposto fin

da principio, che per procurare all'Italia una buona lingua forense, bisogna imitare l'industria di que' nostri Padri, che pur giunsero a dare al Lazio un perfetto sermone. Noi non possiamo giurare nelle citate parole del Boemero, e ritenere, che dall'abborrimento alle lettere *ab omnibus retro seculis plerique capti fuerunt.* Que' sommi, che quanto i greci filosofi per mera esercitazione d'ingegno predicarono intorno all'onesto, ed al giusto, intorno ai fini de' beni, e de' mali, ed ai modi di correggere i costumi, di crear le leggi, e di governar la Repubblica, tutto raccolsero, ed ordinarono in un corpo di civile Diritto a pubblica, e privata utilità; que' sommi, i quali di nobilissimi responsi illustrarono l'arte del buono, e dell'equo, la notizia delle cose umane e divine, la scienza del giusto e dell'ingiusto; sempre, e sommamente apprezzarono la letteraria eleganza, e la perizia della lingua. Per l'esercizio d'interpretare le antiche leggi, serbarono alcuni, nelle età succedute a quella di Giustiniano, la proprietà, e dignità antica alla lingua latina: = Le età susseguenti per altro, dice il Gravina, (55) produssero alcuni, che

mediante lo studio, e la scienza delle parole seppero resistere alla viziata consuetudine; e fra questi devesi il primo luogo ai Giureconsulti, cui la necessità d'interpretare tenne occupati nell'assidua investigazione delle antiche leggi, e de' vetusti vocaboli; per cagione de' quali studj rimase inerente alla loro dizione la proprietà, e la dignità delle parole. = Non è già nostro intendimento di far quindi riardere le contese occorse tra Claudio Salmasio, Desiderio Eraldo, e Giacopo Gotofredo sul gran quesito, se l'ortografia di Papiniano fosse antica, o moderna; o quelle divampate tra Poliziano e Bartolomeo Scala intorno pure all'ortografia di poche parole esistenti nelle Pandette; o quelle tra tanti Giureconsulti attizzate, onde svelare, se la voce *Pandette* fosse di genere mascolino, o femminino. Miriamo soltanto a scuotere con gli addotti luminosi esempli gl'italiani Giureconsulti, onde vogliano pur essi una volta, come dice il proverbio, *Augiæ stabulum repurgare*. Erculee forze a tant' uopo ci saprà somministrare in ogni tempo lo studio, e l'amore delle romane leggi. Bisogna domandare a noi stessi, se ci crediamo ancora

degni di que' tanti elogi, di cui degni trovò Lorenzo della Valle gli antichi Giureconsulti singolarmente per la forza, l'eleganza, la proprietà dello scrivere, e del parlare, ove disse: = Negli scritti loro non sai se prevalga e di maggior laude sia degna la diligenza o la gravità, la prudenza o l'equità, la scienza delle cose, o la dignità dell'orazione. = (56) Bisognerebbe poter ammirare i tanti tesori aviti, che le vicende, a cui sempre soggiacque la misera Italia, usurparono al suo legittimo retaggio. Però chi vada tuttora in traccia di quelle dovizie, che seppe custodire la storia della Giurisprudenza, come il pescatore di perle nei seni di Visapur e di Golconda, avrà di che allegrarsi in veggendole luccicare dal seno delle socchiuse materne conchiglie. Le prime reliquie della lingua latina si chiudevano ne' frammenti delle dodici Tavole, tutte piene di numeri Adonj, per cui furono dette carmi da Cicerone. (57) Bisogna paragonare con la moderna garrulità la compendiosa antica maniera di esporre in pochissime eleganti ed acconce parole le più astruse quistioni di Diritto, narrando rapidamente il fatto, e le ragioni tutte

adducendo atte a convincere, ed ommettendo le frivole non attinenti. Non possiamo dissimulare, che spesso i romani Giureconsulti, per farsi brevi, appajono oscuri; tanto si serbano parchi di parole, ed ambiziosi del più esprimere che dire, nell'atto di lasciare alla penetrazione dei Lettori la compiacenza d'intendere, e di supplire. Pel molto studio di brevità non recano talora della loro sentenza ragione veruna, o si appagano con una, od altra parola più di additarla, che di esporla; talora ommettono le obbiezioni previamente proposte, offrendo la nuda risposta; per lo che alcuno incauto lettore può facilmente ingannarsi nel credere argomento a conferma-zione della sentenza ciò, che viene addotto in seguito a confutazione di non annunciate obbiezioni. Ciò tutto per altro non è ad imputarsi severamente a loro vizio di oscurità; ma piuttosto a riguardarsi come conseguenza di loro discrezione, mentre scrivevano, non già insegnando ad alunni, ma rispondendo alle ricerche d'uomini esperti, ed addottrinati nel Diritto; o piuttosto a versarsi a colpa de' compilatori, che male soppressero le circostanze

de' fatti, o le opportune già premesse teorie. Del resto chi disprezzerà il giudicio pronunciato dal dottissimo Roberto Giuseppe Pothier intorno allo stile de' romani Giureconsulti? Ecco quale lo pronuncia egli nella prefazione alle sue Pandette in nuovo ordine esposte (58) = Non altrove più che ne' loro scritti splende sincero quel candore di latina lingua, che la eleganza con la semplicità, la proprietà col decoro seppe congiungere. Imperciocchè quantunque nella maggior parte quelli, i frammenti de' quali conserviamo nelle Pandette, fiorissero quand'era già declinata la buona latinità; tuttavia furono di tanto eccellenti nello studio, e nella religione delle parole, con cui precipuamente custodivasi la scienza delle Leggi, che in eleganza, e proprietà quasi riviver fecero l'epoca dell'aurea latinità. Fu perciò, che un certo erudito non dubitò di asserire, che quand'anche la lingua latina fosse all'intutto perita, col solo soccorso delle Pandette Giustinianee avrebbesi potuto ricuperarla nella pienezza del suo primo splendore = Quel certo erudito, a cui qui allude il Pothier, debb'essere il Taubonann, che disse in uno de' suoi epigrammi:

Del dir di Tullio se la bella immagine
Meno venisse; al prisco onor, cred'io,
La renderian di Temide le pagine. (59)

Il che a mio credere dir non si potrebbe degli statuti Giuridici della nostra età, se cadesse in obblivione la bella lingua d'un Cesari, d'un Taverna, d'un Giordani, d'un Perticari, e d'un Monti. Nè già lo studio della lingua fatto famigliare ai Giureconsulti limiterassi ad agevolare lo studio del Diritto. Se introdurrassi la considerazione del bello scrivere nei dicasteri economici e politici, e negli uffici forensi; la popolazione sarà costretta ad istruirsene, perchè troverà di suo profitto lo intendere le leggi, e i decreti, e gli editti, e le notificazioni, e il farsi accetta coi tersi scritti ai colti giudici ed ai colti ministri. Una fontana, posta in vetta d'un colle, presto ne irriga le falde; posta al piede, disperde inutilmente tra sassi il tesoro delle sue acque. Diasi mano in comporre alcun trattato sulla legale significazione delle parole. Non più stimino i legali meritarsi lode con quel troppo ripetere le parole del Brunnemanno: (60) = Negligentai la eleganza delle parole, e la ragion della connes-

sione di esse, mentr'ebbi in considerazione la sola utilità; = imperciocchè quanto è vero, che detrae alla perspicuità l'uso di voci anticate bisognevoli d'interprete, uso da essi mal riguardato come parte della richiesta eleganza; altrettanto nuoce al nitore l'uso, e l'abuso delle parole, ch' essi tolgono al mercato ed all'esotiche lingue. Sia piuttosto di loro vanto il poter dire col sommo Eineccio: (61) = Con la eleganza migliore delle buone lettere, nelle quali non so niegare d'essermi mediocremente versato nella mia giovinezza, posi io studio di associare la Giurisprudenza. = Si concordino le leggi della eloquenza con le leggi della ragione, e si mediti seriamente la restaurazione del nostro eloquio. A tant'uopo gioverà secondare il fiume del buon gusto, che, come l'onda del Nilo, agogna d'impinguare gli arenosi campi d'Astrea. Al che fare basteranno le forze de' nostri Giuristi, semprechè per tali si tengano unicamente coloro, che di tal nome possono onorevolmente gloriarsi. Ed ove non ci venga fatto sempre felicemente, arduo non ci sembri di consultare i letterati. Servio Sulpicio non ebbe difficoltà di ricorrere al parere

di Varrone, per intendere, che significar potesse il verbo *favisse* nel Diritto censorio. Ogni studio di sapienza si congiunge per una tal quale cognazione colla dottrina del Diritto. Quindi è, che sebbene Orazio mostri d'interrogare nelle sue Satire il famoso Giureconsulto Cajo Trebazio Testa, perchè amasse egli molto di essere consultato; dà pure a conoscere, che faceva gran conto della sua autorità in chiamandolo: *Pater optime.* (62) Sarebbe pertanto commendevole una fausta alleanza fra i Tribunali, e le letterarie Accademie, onde guarentire dal lato della lingua la proprietà, e la purità alle leggi ed agli statuti del Foro. Gioverà poi, più che altro, lo alimentar sempre rianimato ne' nostri petti quell' orgoglio nazionale, che armò i nostri padri nel difendere il proprio linguaggio dalle straniere profanazioni.

NOTE

(1) Si allude all'applaudito Ragionamento Storico intorno alla Città di Bergamo dato in luce coi Tipi di Vincenzo Antoine 1791. dal fu Conte Cavaliere Antonio Moroni Ciamberlano di S. A. S. il Duca di Sassonia Veimar.

Riunitesi la Accademie degli Eccitati e degli Arvali in un corpo col nome di Ateneo, Giuseppe Terzi sul fiore degli anni con filosofico inaugurale Discorso, il giorno 13. Agosto 1818., in qualità di Presidente, ne eccitava a mostrare, che l'Italia non era la terra delle sole ricordanze. Chi mai detto avrebbe, che nel giorno 10. Maggio 1819. la moribonda Musa di Giampaolo Delfino avesse a salutar precursore fra gli estinti quell'Uomo perfetto *moribus, ore, manu!* Lo zelo dello illustre Successore viva serbar pur seppe la sacra fiamma. Venga l'Ateneo in determinazione di dare alla pubblica luce i suoi Commentarj, con maestria di giudicio e fermezza di verità dal Chiarissimo Bibliotecario e Segretario Signor Abate Agostino Salvioni compilati; e vedrassi con quanta schiettezza per me si affermi, serbato negli Atti dell'Ateneo un ricco deposito a decoro dell'Arti, delle Lettere, e delle Scienze.

(2) Obscuritates non assignemus culpæ scribentium, sed inscientiæ non assequentium.

(3) Donec verba, quibus voces sensusque notarent. Horat. L. I. Sermo. 3.

(4) In massima bisogna confessare, che i progressi delle scienze contribuiscono d'assai a cangiare il colore non solo, ma la natura stessa alle parole. Poterono gli Astronomi Boccaccio e Dante dar nome di Universo al globo terrestre, perchè, essendo per essi la terra centro del cielo, veniva la medesima ad essere il centro del creato; ma il Grammatico Gallileo ne fece intendere per l'Universo tutta la macchina mondiale. E ben' anche senza ragion progressiva di lumi, per solo ticchio di moda, gode la scienza legale mutar camicia di parole ai contratti ed ai delitti. Se ti attieni alla Crusca, assassinare vale assaltare alla strada i viandanti, per ucciderli, e tor loro la roba. Tuttavia un aggressore pretese scusarsi coll' affermare, che, per essere lo assassinio parola ommessa dai Codici nella enumerazione dei delitti, egli aveva creduto, che si potesse assassinare impunemente. A scanso di simili equivoci, concordiamo una buona volta le scritture.

(5) Habeat auditorium nostrum duos qui juris ac legum voluntates pandant, grammaticos vero decem L. I. C. de Stud. Liberal.

(6) Laudabilem in se probis moribus vitam, et docendi peritiam, facundiam dicendi, interpretandi sublilitatem, copiamque disserendi. L. I. C. de Professor. qui in urbe.

(7) Unde fere lites, precipue ex testamentis, cum de libertate, aut etiam de hæreditate contendunt ii,

quibus idem nomen est, aut quid sit legatum quæritur. Quint. L. 7. c. 9.

(8) Perticari L. 1. c. 2. Proposta ec.

(9) Antistius in grammaticam sese atque dialecticam, literasque antiquiores altioresque penetraverat, latinarumque vocum origines rationesque percalluerat, eâque precipue scientiâ ad enodandos plerosque juris laqueos utebatur. Gell. L. 13. Cap. 10.

(10) Soave in Orazio. Sat. 3. lib. 1. Vedi Solari tom. 2. p. 19. Massucco in Labeone Sat. 3. lib. 1.

Il P. Solari, tanto nel testo, quanto nella versione, scrive *Labieno.* Vedi il diligentissimo Massucco nella sua estesa osservazione, ove, rifiutando l'opinione del Dacier, e quella seguendo del Sanadon e del Bentlei, soggiunge. = Non era Orazio sì poco accorto da cercar di adulare Augusto per cotai mezzi, che lo avrebbero intieramente screditato presso tutte le persone di senno. = Era serbato alla postera bontà il dire impunemente, che un Labeone in disgrazia è proprio un Labieno, e che un Labieno in favore è un Labeone.

(11) Horat. Ars. poet. v. 371.

(12) Agitabat hominem libertas quædam nimia et vecors. Aul. Gell. Lib. 13. Cap. 12.

(13) Quamquam hoc vocabulo nemo usus sit antea, tamen id, tuâ gratiâ, recipiemus imposterum, et inter vetera referemus.

Diod. Sic. lib. 6. in Tib.

(14) Jam mentitur Capito: tu enim Cæsar civitatem

potes dare hominibus, verbis non potes.

Marcelli Pomponii dictum ex Erasmo.

(15) Cicer. de Orat. Lib. 3.

(16) Avvenne diffatti anche presso una delle cessate Corti di giustizia, che un Usciere, cui spettava misurare il tempo assegnato all' aringa, richiesto con ammonizione del perchè fraudato avesse d' un buon quarto d' ora un Avvocato, Fusio o Pomponio ch' egli si fosse, troncandogli il dire col mostrargli l' oriuolo prima del termine, ebbe a rispondere, d' aver ciò fatto per compassione del Cliente, di cui la Causa per suo avviso andata sarebbe in peggio d' assai, se più oltre quel cianciatore iva gracchiando la sua scompigliata difesa.

(17) In Posthumum caussidicum.

Non de vi, neque cæde, nec veneno,
Sed lis est mihi de tribus capellis:
Vicini queror has abesse furto.
Hoc judex sibi postulat probari:
Tu Cannas, Mithridaticumque bellum,
Et perjuria punici furoris,
Et Sullas, Mariosque, Muciosque
Magnâ voce sonas, manuque totâ:
Jam dic, Posthume, de tribus capellis.

Mart. Epigram. 19. lib. 6.

(18) Aul. Gell. Noctes Atticæ. lib. 20. cap. 1.

(19) Uti lingua nuncupas sit, ita jus esto.

(20) Aucupia verborum, literarum tendiculas, verbosam simulationem prudentiæ.

(21) Non quidem Gymnasia sectatur aut Porticus; nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat; sed in toga negotiisque versatur, multos advocatione, plures consilio juvat. Plin. lib. 1. epist. 22.

(22) Non bene scribit, nisi qui Papiniani, Ulpiani, Scevolæ, Juliani scribit more. Cuiac. Greg. Lomell.

(23) Zosimus Histor. lib. 2. cap. 9.

(24) Origo vere incerta est, et si ex orationis et stili stribiligine ubique ferme obvia judicandum, vix Romæ, vel in Italia eum lucem vidisse crediderís.

(25) Servius in causis ordinandis primum locum, aut pro certo post Marcum Tullium, obtineret. De Orig. Juris. ff. lib. 1. tit. 2.

(26) Ecco come narra la cosa Dione Cassio. ,, Dicesi, che Milone andato in bando, avendo letta l' orazione mandatagli da Cicerone, gli scrisse indietro, che gli era avvenuto bene, ch' egli tale non l' avesse recitata avanti i Giudici, perchè, se fosse stato in tal guisa orato in suo favore, non sarebbe avvenuto, che egli avesse mangiato a Marsiglia tanti buoni pesci detti Mulli. Non iscrisse già questo Milone, perchè lo stato nel quale si trovava gli piacesse, chè per dire il vero tentò molte vie per poter tornare; ma ciò fè per pungere colle parole sue Cicerone, il quale non avendo al tempo che doveva difenderlo, detto cosa che gli fosse stata d' utile alcuno, componesse poscia orazioni, che non avessero a giovar niente, e gliele mandasse, come se allora fossero per fargli qualche giovamento.

(27) Il titolo de verborum significatione fu analizzato dal Brecheo, dal Rebuffo, dal Gotofredo, ed in parte da Celio Calcagnino.

(28) Alla interpretazione delle leggi sotto il titolo de verborum significatione in particolare diedero molti pensieri in varie opere Corasio, Forcatulo, Fornerio, Antonio Guiberto, Cotta, Revardo, Duareno, Turnebo, Goveano, e Zazio. Per simili fatiche hanno pure diritto di essere ricordati con onore Arnoldo Corvino, Davide Magiro, Camillo Gelinio, Alberico Gentile, Mattia Stefano, Giovanni Suevio, ed Enrico Wegnerio. Più che tutti i nominati meritano la pubblica gratitudine Giovanni Goeddeo, Giangiacopo Vissenbachio, Francesco Otomanno, Alessandro Scoto, Giovanni Kahl, Barnaba Brissonio, Giovanni Eineccio, e Filippo Vicat, che trattarono direttamente un tale argomento, e compilarono diligenti commentarj, o fecero di pubblica ragione compiuti giuridici latini Vocabolarj. Di gran pregio saranno sempre gli otto libri del Brissonio intorno alle formule ed alle solenni parole del popolo romano, checchè mostrato abbia di pensarne in contrario lo Scaligero. A molti, disse Gian-Vincenzo Gravina nella sua orazione della Giurisprudenza, dobbiamo la eleganza del sermone; ma all'unico Brissonio la sacra e solenne suppellettile della lingua latina. Avendone ora sott'occhio la bella edizione di Francoforte del 1754., per grazioso prestito dell'eruditissimo Signor Don Girolamo Adelasio, emerito Presidente di que-

st' Ateneo, lo scrivente vieppiù si convince, che una tal'opera, se non fosse troppo compressa nella sua precisione, gioverebbe meglio d'ogni altra a far prendere in tutta considerazione la proprietà, l'autorità, e la purità delle parole, e segnatamente delle giuridiche nel sesto e nel settimo libro, ove stanno raccolte le formule delle stipulazioni, de' contratti, e de' testamenti.

(29) Gulielmus Grotius de Vit. Juriscons. lib. 2. cap. 12. §. 8.

(30) Ad Cœcilianum.

Septem clepsydras magnâ tibi voce petenti
Arbiter invitus, Cœciliane, dedit.
At tu multa diu dicis, vitreisque tepentem
Ampullis potas semisupinus aquam:
Ut tandem saties vocemque sitimque, rogamus
Jam de clepsydrâ, Cœciliane, bibas.

Mart. l. 6. E. 35.

(31) Gli scritti giudiciarj si stemperano in tuon di prolago e in lente noje, più che per altro, perchè i Patrocinanti, simili a que' che in mancanza d'oro e d'argento pagano in rame, usano di circuiti verbali, per non aver preste le brevi parole, acconce a far ben comprendere alle Parti la schietta rispettiva loro intenzione. A cagione poi del replicare, e duplicare, concludere e controconcludere, dopo aver domandato, e risposto, i Giudici dir deggiono, come gli Spartani agli Ambasciadori di Samo: Postrema, non intelleximus, quia prima non meminimus. La

improprietà de' vocàboli, la inesattezza delle perifrasi, l'erroneità, l'amfibologia, la prolissità, la generalità, l'amplificazione delle clausule, fanno e faranno un perpetuo tenebroso ostacolo alla mutua intelligenza. Le Sentenze medesime non vagliono a guidare ad un articolo la controversia sperperata nelle molte ciance, nè possono convenire tra loro stesse, sorelle maggiori e minori, ad alcuna riduzione di termini; atteso il prisma diverso da ciascuna adoperato nella definizione essenziale delle ridette, e disdette, e già mal dette parole. Potè quindi aver luogo la lunga lite dei tre sordi, nella quale l'Attore domandò gli arretrati, il Reo difese i suoi pascoli, e il Giudice dichiarò nullo il matrimonio; compensate per altro le spese.

(32) Cod. Teod. lib. 1. tit. 4. de responsis prudentum.

(33) Cod. Giust. lib. 1. tit. 14. de legibus.

(34) Juris civilis scientia, quæ Manlios, Scevolas, Servios in amplissimum gradum dignitatis extulerat, libertorum artificium dicebatur. Mamertinus in grat. act. pro consulatu.

(35) Aul. Gell. Noct. Attic. lib. 2. cap. 10.

(36) ..... Ut Alfenus Vafer, omni
Abiecto instrumento artis, clausâque tabernâ,
Sutor erat .....
Horat. lib. 1. Sat. 3.

(37) Con tutto il loro glossare, e riglossare non giunsero a spiegarne la informe e fatua parola, che distingueva dall'antico, e dal nuovo Digesto l'*infortia-*

tum. Rettamente pensò Aloandro nate simili inezie nell' età di Bulgaro, e di Azone. Non ottenne piena credenza il Contio, il quale pensò significare, che il Digesto antico veniva così da ulteriori leggi ampliato e rafforzato. Accursio d' altronde, e Giovanni Doviatio, sull' appoggio del Dizionario Caldaico Talmudico e Rabbinico di Giovanni Buxtorfio, che porge in lingua caldaica la parola *Fortiatha* a significar testamento, fatta osservazione, che il Digesto *Infortiato* contiene nella sua maggior parte libri intorno a' testamenti, arguirono, che alcun rabbino Giureconsulto cominciasse a caso a dire *Fortiatho* invece di testamento, e così s' introducesse lo strano titolo d' *infortiato* per indicare quel corpo di leggi che riguardava le testamentarie disposizioni.

(38) Onde riferire nelle più minute investigate particolarità un processo indiziario di stupro, un vecchio Consigliere si valse a' miei giovani giorni della lingua latina, asserendo, che siffatte lascivie, ove esposte venissero in volgare idioma, avrebbero con turpe frasario offesi di troppo i casti orecchi d' Astrea. Io però, che allora mi dava pretesto di studiar la lingua italiana nei Novellieri, era anzi d' avviso, che la nostra lingua possedesse un vocabolario ben più atto ad onestare di eleganti perifrasi siffatti sdrucciolevoli argomenti; che ad esporre una Causa di lana caprina. Non penso ora come allora; ma non giuro ancora nelle parole di quel maestro.

(39) . . . Scriba quod esset,

Deterius nihilo Dominæ jus esse.

Horat. Satira V. lib. 1.

(40) Franco Sacchetti. Novella 163.

(41) Perticari. Cap. 6. pag. 28. Proposta ec.

(42) Dante inf. cant. 31. v. 77.

(43) Perticari, Apologia dell' amor patrio di Dante C. XI.

(44) Dante. Purg. cant 24. V. 20. e seg.

(45) Ho domandato lungamente, ma indarno, alla Crusca, e agl' Inferigni, ed agl' Infarinati, come italianamente s' appelli quell' attentato, che commettesi col venire all' atto prossimo dello sparare un archibugio, senza che segua sparo od offesa. Il volgo lo dice delitto di *Scrocco*, ed alcuni Forensi lo dicono delitto di *Scroscio.* Veggiamo con quanta ragione. Scroccare dicesi del mangiare e bere a spese altrui. Dicesi pigliar lo scrocchio per ingannarsi: ma scrocchio è sorta d'usura, non già di sparo fallito; quindi siam fuor di strada. Andiamo diportandoci in traccia di tutte le voci consone, per averne alcuno argomento di analogia. Crocchiare significa dar delle busse. Crocchio, adunanza di più persone. Crochione, un cicalatore. Nemmeno queste callaje ci guidano a miglior cammino. Dicesi Scoccare lo scappare che fanno le cose tese o ritenute da quelle che le ritengono, come archi, strali e simili. Scoccare trae la etimologia dalla Cocca, che è la Tacca della freccia, nella quale entra la corda dell' arco. Chi dunque dicesse, delitto di *Scocco*, sarebbe più scusabile, che chi dice di *Scrocco* e di *Scroscio.* Chi dicesse, mi Scoc-

cò il fucile, verrebbe come a dire, mi scappò il cane dell' acciarino sopra il bacinetto. Scoccare, preso in significato attivo, vale, fare scappare cosa tesa. Onde gli scoccai contro il voto fucile, varrebbe forse come dire, gli feci scattar l' acciarino in faccia. Ma il cane, il bacinetto, il grilletto, non sono la Cocca. Ad ogni modo perchè scocca tanto chi spara, come chi no; per farsi intendere converrebbe dire, Scoccai a voto. Disse il Petrarca: Indarno tendi l'arco, a voto scocchi. Inutile aggiungere, che scoccare sta eziandio per manifestare, palesare, raccontare speditamente. Disse Dante: Ed attenda ad udir quel ch' or si scocca. Lo *Scroscio* usato da Forensi con intendimento d'intoscanare lo *Scrocco* del volgo, è ancora più sghangherato. Scroscio è il rumore che fa l' acqua quando bolle, o la pioggia quando cade rovinosamente. Diciamo ancora scroscio di risa, un ridere smodato e strepitoso. Abbiamo pure Crosciare per Iscaricare. Metaforicamente il Sacchetti Nov. 138. dice = e dalle una buona di piatto, e croscia un' altra buona piattonata. Ma conduciamo omai gli annojati ad un termine. Quel ferruzzo, cui coll' indice della destra il Cacciatore tira a se, per far battere l' acciarino, ossia per far che il ferro tegnente la pietra focaja detto cane batta contro l' altro detto bacinetto, quel ferruzzo detto volgarmente *passerino*, chiamasi in buon italiano, *Grilletto*. L' atto di fare scattare il cane, senza che la polvere prenda fuoco, riducendosi ad un tocco o

movimento vano di quel Grilletto, si è potuto con buona etimologia denominare Sgrillettamento. Così sarà sempre più ragionato lo Sgrillettare, che lo *Scroccare* e lo *Scrosciar* l' archibuso. Quésto nome, e questo verbo veggonsi appunto usati acconciamente dal Savelli nella Pratica universale §. Delitti, e specialmente nella Summa al §. Affectus num. 5. ove così dice = Tunc intelligitur deventum ad actus proximos exonerandi, quando, ut vulgo dicitur, si è dato nello grilletto, o sgrillettato l'archibuso, et quando si è bassato o spianato l' archibuso, e non dato nel grilletto per isparарlo. = Perchè non adotta la Crusca questo sgrillettamento? Io posso assicurarla, che non è nè micida, nè omicida, nè micidiale, nè omicidiale.

(46) Ecco il catalogo degli Autori legali italiani tratto dalla biblioteca legale di Agostino Fontana.

Agosti Leonardo Bergamasco. = Trattato della moneta; item Trattato della proporzione del pane; item Trattato de' feudi, e che è bene l' infeudare; item Manuale de' Procuratori ovvero regole generali necessarie a sapersi dai praticanti il Foro, stampato in Bergamo. 1644. per il Rossi; item il Consiglier di Pace impresso in Venezia 1659. per l' Hertz. ed in Macerata 1660; item Discorso dell'Utile, stampato ivi 1659. De tali Authore videatur R. P. Fra Donatus Patri pag. 346. sui operis, cui titulus = Scena letteraria, impressa in 4 in Bergamo 1664.

Greco Orazio. = Il Medico Fiscale, ossia Trattato

per la ricognizion dei delitti, come di veleno; stupro, sodomia, ed altri, impresso in foglio a Napoli 1671.

Griffo Rizzardo causidico, e lettore nel palazzo di Venezia. = Pratica sommaria civile, e criminale di tutte le leggi, decreti, ed ordini, che si contengono nello stato veneto disposta per ordine di alfabeto, in 4 Venezia 1605. presso l' erede di Damiano Gennaro.

Carazzi Carlo Bolognese. = Trattato de Aluvionibus in lingua italiana, in cui discorre anche del trattato de Aluvionibus fatto dal Bartolo; impresso in foglio a Bologna l' anno 1581.

Carazzi medesimo. = Del modo di dividere le Aluvioni; in Bologna 1579.

Cospi. = Giudice Criminalista; in 4 Venezia, e Bol. 1645.

Marzari Giacomo Vicentino. = La pratica e la teoria del Cancelliere ove sono molte formole di lettere e di atti civili, e dove si tratta del ben fabbricare i processi criminali, e della tortura de' rei; impress. in 4 a Vicenza del 1602.

Nori Giulio da San Gemignano. = Trattato Civile del modo di fare gli atti nelle cause del dare ed avere per l'attore reo e giudice con le sue formole; impres. in 8. a Siena del 1579.

Savelli Dott. Marc' Antonio di Modiliana. = Pratica Civile e Criminale universale estratta in compendio per alfabeto dalle principali leggi, bandi, e

statuti, ordini, e consuetudini civili e criminali e miste che vegliano negli stati del Serenis. Gran Duca di Toscana con aggiunta di ragione comune, e decisione di varj tribunali, in principio del quale vi è una prefazione che insegna il modo di fare i processi in criminale; impres. in fol. Firenze 1665.

Sansovino M. Francesco. = Istituta di Giustiniano tradotta in italiano stampata in 4. a Venezia 1552. presso Bartolommeo Cessano.

Tirabosco. = Pratica Criminale; impres. in 12. Venezia 1678.

(47) Il bel volume d'ignoto Autore stampato in Milano dal Mussi nel 1812. intitolato = Catalogo di alcune opere attinenti alle scienze alle arti e ad altri bisogni dell'uomo, le quali quantunque non citate nel Vocabolario della Crusca, meritano per conto della lingua qualche considerazione = non ricorda alcuna opera veramente legale, quando per tale non voglia aversi il Cambista instruito per ogni caso di fallimenti, di Giuseppe Maria Casareggi, stampato in Firenze ad istanza di Donato Donati nel 1723. in 4. Eppure l'Autore non ommise di citare le istruzioni a' Cancellieri de' Comuni, e Università del Dominio fiorentino raccolte dalle leggi, e dagli ordini del magistrato de' Signori Nove; Fiorenza nella stamperia di Gio. Battista Landini 1635. in foglio; e credette anzi opportuno di farvi la seguente annotazione. = Questo libro di pochissima importanza per se medesimo, molto importante si rende per conto

de' vocaboli attenenti alle materie di cui esso tratta; la più parte de' quali sarebbe difficile di poter ripescare altrove. = pag. 48. Così nel registrare la Raccolta degli ordini stati in diversi tempi dati ai ministri delle Porte in Firenze, in quarto, colla data de' 15 agosto del 1746, lo stesso Autore soggiunge: = Io vidi in una Biblioteca una Raccolta assai più ampia di questa, formata di Provvisioni, Dichiarazioni, Leggi, Decreti, Bandi, Ordini, Deliberazioni ec. emanate dal governo, e da' magistrati di Firenze in varj tempi, e in diverse materie, stampate separatamente, e messe insieme in sei volumi in quarto. Una gran parte di esse è del secolo sedicesimo, di quel secolo in cui la lingua fu restituita alla sua originale purezza, e di nuovo abbellita delle native sue grazie; e però io non dubito punto, che da tutte quelle scritture non si potesse cavare di buone voci, e di buoni modi di favellare intorno a quelle materie, alle quali appartengono i detti regolamenti. = pag. 67.

(48) Cogitanti mihi sæpe numero, atque animo reputanti, quæ causa sit, quare, cum multi juris civilis doctrinam profiteantur, pauci tamen sint, qui ad justæ scientiæ laudem, parem vel similem superiorum Jurisconsultorum perfectioni perveniant, in multis causis hæc una vel præcipua esse visa est, quod is error animos hominum nostrorum occupavit, ut tantum sibi, ad juris civilis sapientiam cognoscendum putent, quantum ad forensem disceptationem usumque

opus sit, cetera omnia, veluti sapientiæ inania, plenissima stultitiæ, repudianda sibi et adspernanda ducant ..... In scala quidem, ad adscendendum parata, etsi non omnes gradus necessarii sunt, tamen, si exemeris inferiores aliquot, nonne dificilior, atque adeo periculosior erit ad summum adscensio? ... Neque enim verborum intelligentiam, nisi rerum explicandarum causa, peti, rerum autem scientiam, sine verborum intelligentia, aut nullam, aut vanam esse, consentiens est cordatiorum Jurisconsultorum opinio. Jo. Augustus Bachius.

(49) In plerisque deficit, quod dolendum, serium desiderium, se studio elegantiori totos dedendi. Plures ab hoc proposito deterret defectus necessariæ peritiæ linguæ qua nondum præparati in Academias ruunt. In illis vero, quæ iis desunt, addere fastidiunt, credentes elegantiora studia ad gramaticos vel professores dumtaxat pertinere, quorum provinciam non ambiunt, sed se unice Foro dicarunt: quasi hoc ipsum ejusmodi indocta pecora, certis juris fundamentis destituta, in sua pasqua admittere teneatur. Inde tanta penuria horum juris interpretum arcessenda est, quia hoc præiudicio ab omnibus retro seculis plerique capti fuerunt.

Just. Hen. Bœhm. Præf.

(50) Un togato bramoso, non senza un perchè, di apparirmi erudito, mi fece pomposa mostra della sua Biblioteca, inferiore di molto a quella di ben venti mila volumi de' nobili Fratelli Secco Suardi, poichè

i suoi libri non andavano alla decina. Così per incidenza in un bel dialogo letterario m'intervenne di domandargli, quale di due chiari nomi avess'egli in maggior pregio, Berito od Amalfi: il dabben' uomo mi rispose, che li conosceva benissimo per due Saccentoni Ostrogoti o Scrotogoti, celebri nelle favole d' Esopo Frigido; ma che veramente non ne sapea di più, perchè la sua professione non gli permetteva il dilettarsi di Mitologia. Nè s'avvide, che svelava più presto, di non essersi nè poco nè molto dilettato della storia di quella scienza, in cui era male detto Dottore. Non può essere dotto in Diritto chiunque ignori, che Berito Città della Fenicia, fu la sede di una Università rendutasi di tanto famosa per le dottrine legali, che per questo riguardo fu dagli Imperatori Teodosiano e Valentiniano innalzata alla dignità di Metropoli, e che da Giustiniano fu detta Città nodrice delle Leggi. Nè può un Legale ignorare senza vergogna, che Amalfi, Città del Regno napoletano, fece dubitare, se fosse più grande per aver dati i natali a Flavio Gioia, inventore della bussola tanto vantaggiosa alla navigazione, o per essersi nel suo seno ritrovato il Corpo delle leggi, mancato per tanti secoli al mondo.

(51) Dicere deberem, si jus Faunorum et Aborigenum didicissem.

(52) Molti legali hanno la dolce bonarietà di dir nubile un maschio adulto così, da potersi menar moglie. Nubile altro non vuol dire in buono italiano, che

da marito. Anzichè ad alcun robusto garzonotto, nubile s'appropria e s'addice a fanciulla più presto, la quale sia in sul compiere del suo quinto lustro. Ad etimologia narra Tullio nella sua orazione pro Coelio, che Nubere si disse da ciò, che le spose, nello andarsi a marito, solevano nubere caput, velare il capo. Bel vedere adunque, secondo cotestoro, un ben tarchiato giovinastro nubile, nello irne incontro alla sposa, velarsi il capo, forse per non far palese d'esser giunto alla sua costellazione dell'Ariete. Nè lice estendersi qui a ricordare come, secondo il linguaggio della legge, Vir nubere dicitur qui alteri viro succumbit. Accasare si usa per maritare, perchè mediante il matrimonio si colloca una fanciulla in altrui casa e famiglia. Quindi pare, che dir non si possa accasato un maschio, per dirlo ammogliato; non essendo costume, che il marito passi nella casa o famiglia della moglie. Dunque nemmanco nubile. Abbiamo pure famigliari i vocaboli Celibe, Libero, abbiamo Putto, Scapolo, Innutto. N'ebbe di molte beffe un tale, che mi somiglia, per aver detto una fiata Smogliato. Eppure val meglio Smogliato, l'opposto esprimente di Ammogliato, che non quel loro Nubile, che maritar vorrebbe l'acero coll'albicocco.

(53) Così la va discorrendo il De Luca nel suo trattato dello Stile legale. = Il Mascardi, ed il Pallavicino disputano molto la problematica questione, se nel trattare delle facoltà e delle scienze sia più espediente premere nella cultura e pulizia delle parole, e nella elegan-

za della favella, o pure all'incontro nella sostanza delle cose, non badando alla cultura e proprietà de' vocaboli, usando le parole ed i vocaboli barbari usati da' puri interpreti e maestri. Ma il fine di quest'opera non sarà di trattare dello stile grammaticale sopra la formalità e la cultura de' vocaboli e delle parole, ovvero sopra la eleganza e la polizia della favella, mentre di ciò lo scrittore non fa professione; con la solita protesta di discorrere di ciò in uno stile piano e adattato alla intelligenza di tutti, e di scrivere da Giureconsulto, non da Grammatico, badando principalmente alla sostanza delle cose, e non alla formalità delle parole; non volendo, come Giurista, riconoscersi soggetto ai rigori ed alle regole de' Grammatici. = ,, Non sappiamo concordare con simili proteste le querele dello stesso Dottor volgare ove grida: ,, = Alcuni sciocchi moderni, non conoscendo il buono e gustando il cattivo, all'usanza degli Ebrei nel deserto, che nauseando la manna celeste, desideravano e gustavano gli agli e le cipolle dell'Egitto, hanno cercato e cercano di corrompere e di sbandire lo stile nobile ricoverato nella corte di Roma. ,, Ed ove soggiunge, ,, Così pare, che segua nello stile dello scrivere de' legisti; attesochè anche dal principio, che la legge fu ridotta a forma di scienza o facoltà, lo stile di questi Professori non fu molto ameno, nè grato agli altri Letterati, i quali però negano loro la bella stanza del Parnaso, collocandoli per grazia speciale in un vile

ittinello al di fuori, per pascersi della scolatura della broda, che avanza nella loro cucina. =

(54) Jurisconsulti est accipere, augere, et producere significationem verborum. *Cuiac.*

Gl' inesperti di tal' arte stannosi quindi pazienti, e spesso uccellati a gran torto. Ad ogni favellarsi di giudiciarie *Occorrenze*, tutti ricordano, per suggestione di Monti, l'antica beffa:

E'l poveretto non potendo piue
Calò le brache con molto rispetto
E fece in piazza le occorrenze sue.

E via uno sganasciar di risa, e, che è peggio del peggio, ridono gli stessi Legali. La parola *Occorrenza* non trovasi, è vero, nè presso i maestri primi di nostra lingua, nè presso verun altro scrittore del buon secolo: nata dappoi, venne famigliare alle penne dicasteriali. Peraltro la Crusca stessa, dacchè adoperata la vide dal Firenzuola, e dal Berni, non ebbe ritrosia di accoglierla nel difficile suo frullone. La usò pure l'Ariosto al canto 34. stanze 81. del Furioso, ove facendo vedere ad Orlando ciò che si ritrovava nel concavo della luna; disse:

E vi son tutte l'occorrenzie nostre,
Sol la pazzia non v'è, poca, nè assai;
Chè sta quaggiù, nè se ne parte mai.

La Crusca spiega *occorrenza* col sinonimo di *bisogno*, e vi contrappone il latino *res*, *negocium*; e veramente con ciò sembra annunciarla, come viene intesa particolarmente nel suo quotidiano ed ordina-

rio significato. La parola *occorrenza*, generalmente presa, vuol dire, faccenda, affare, negozio; nè già faccenda frivola, capricciosa, matta, voluttuaria, o di poco momento; ma utile, e d'importanza, e di rilievo. Fu dunque strana voglia di proverbiare i legali con manifesta fanfalucca, che potè dar loro a credere usata la parola *Occorrenza* in senso di faccenda sordida oscena e disonesta. Fu anzi destrezza de' Segretarj, che quella voce generale e comune seppero sostituire alle meno delicate di *bisogno* e *necessità*, non amando alcuno d'essere stimato e detto bisognoso e meschinamente necessitoso. Bello e specioso vocabolo può dunque aversi quello di occorrenza, siccome succedaneo e sinonimo di necessità, e siccome più cortese e più mite di bisogno. Niccolò Liburnio, buono amante e fautore di nostra lingua, diede ad un suo libro di erudite materie il titolo di Occorrenze umane. Chi poi dica col Redi, le esibisco all'incontro in ogni altra sua occorrenza la mia servitù, parla con più rispetto, che se dica, in ogni altro suo bisogno, non essendo civiltà il supporre bisogni in altrui. In somma il rescrivere, che il Petente può far chiaro in giudicio le sue occorrenze, vuol dire, senza disonestamento di buona favella, che può sporre le sue ragioni, e narrare quanto sia di utilità e di necessità ne' suoi affari di rilievo, che importino il far capo alla giustizia. Così almeno la pensa il Salvini, il quale, se dee cedere al Monti il vanto d'avere ome-

ricamente tradotto Omero, non crede forse dovergli ancora far di berretta, come a superior maestro di lingue, sebbene ami salutarlo insigne Correttor della Crusca. Sia però qui detto del Monti, a cagione di onore, che a gran torto l' Accademia della Crusca trascurò di acclamare un tant' uomo a suo Individuo. Che se lagnasi ella d' essere da lui brancicata e scarmigliata; la querela di lei può anzi dar luogo al giudicio importato un tempo contro siffatti crimini dalle leggi, che a tutta pena, dannavano i Rei ad unirsi alle offese Vergini con matrimonio. Monti però si è fatto coscienza di espiar la sua bella colpa, costituendole nel tesoro della Proposta una ricchissima dote.

(55) Extulit tamen posterior ætas nonnullos, qui vitiosæ consuetudini, cultu et delectu verborum, obstiterunt, ac præ cæteris Jurisconsulti, quos interpretandi necessitas in assidua legum antiquarum et veterum vocum investigatione detinebat; quo ex studio inhæsit eorum dictioni prisca verborum proprietas et dignitas. Gravina. Dialogus de lingua latina.

(56) Nescias in eorum scriptis utrum diligentia ne an gravitas, prudentia an aequitas, scientia rerum an orationis dignitas præstet, et majori laude digna esse videatur. Laur. Valla. Præfat. in lib. 3. Elegant.

(57) Cicer. lib. de leg. num. 5.

(58) Non alibi magis quam in eorum scriptis elucet sincerus illæ linguæ latinæ candor, qui elegantiam cum simplicitate, proprietatem cum decore novit coniun-

gere. Quamquam enim eorum, quorum fragmenta in Pandectis retinemus, plerique inclinata jam latinitate floruerint; studio tamen ac religione verborum, qua maxime scientia legum asservabatur, ita excellebant, ut auream prope latinitatis ætatem elegantia et proprietate reddiderint. Unde et eruditus quidam non dubitavit asserere, etsi lingua latina omnino interiisset, posse illam vel ex solis Pandectis Justinianeis cum omni suo splendore restitui. *Pothier.*

(59) Credo ego, si linguæ Ciceronis imago perisset,
E juris posset corpore restitui.

(60) Verborum elegantiam ac connexionis rationem neglexi, dum solam utilitatem pensi habui. *Brunnemann.*

(61) Cum elegantioribus litteris, quibus me a puero non inficior mediocriter esse versatum, jurisprudentiam coniungere studui. *Heinc.*

(62) Horat. Serm. lib. II. Sat. 1.

INDICE

DEI

CAPITOLI

Capo I.

Capo II.

Capo III.

Capo IV.

CAPO VIII.

CAPO IX.

CAPO X.

CAPO XI.

CAPO XII.